

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

COLLABORATORI: Prof. É. BEAUDOUIN (Grenoble). — Prof. E. BORMANN (Vienna). — Prof. R. CAGNAT (Parigi). — Prof. E. CICCOTTI (Milano). — Dott. F. CUMONT (Bruxelles). — Dott. G. DE SANCTIS (Roma). — Capit. E. ESPERANDIEU (Marsiglia). — Prof. E. FERRERO (Torino). — Dott. OTTO FIEBIGER (Lipsia). — Dott. F. FUCHS (Vienna). — Prof. G. GATTI (Roma). — Dott. L. HARTMANN (Vienna). — Prof. F. HAUG (Mannheim). — Dott. E. HULA (Vienna). — Dott. E. KALINKA (Vienna). — Dott. D. KALOPOTHAKES (Atene). — Dott. J. W. KUBITSCHKEK (Vienna). — Dott. B. KÜBLER (Berlino). — Prof. W. LIBENAM (Jena). — Prof. E. LÖWY (Roma). — Dott. L. QUATRANA (Roma). — Dott. K. PATSCH (Vienna). — Dott. A. VON PREMERSTEIN (Vienna). — Dott. S. RICCI (Roma). — Dott. G. SCHÖN (Vienna). — Dott. A. SCHULTEN (Berlino). — Prof. V. SPINAZZOLA (Napoli). — Dott. P. STICOTTI (Vienna). — Prof. E. SZANTO (Vienna). — Dott. A. TARAMELLI (Roma). — Dott. D. VAGLIERI (Roma). — Prof. J. P. WALTZING (Liegi). — Dott. W. WEINBERGER (Brünn).

FISCUS - FLAVIORUM

L. 1,50

ROMA

LORETO PASQUALUCCI, EDITORE

1902



ABBREVIAZIONI USATE SINORA

- | | |
|---|--|
| <p>AC. — Annuaire de Constantine.</p> <p>AI. — Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AM. — Archives des missions scientifiques et littéraires.</p> <p>AV. — Allmer. Inscriptions antiques de Vienne.</p> <p>AZ. — Archäologische Zeitung.</p> <p>BA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>BD. — Bullett. d'archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BE. — Bulletin épigraphique dirigé par R. Mowat.</p> <p>BG. — Bulletin de la Gaule.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande).</p> <p>BL. — Boissieu. Inscriptions de Lyon.</p> <p>BM. — Bullettino della Commiss. archeologica municipale di Roma.</p> <p>BRh. — Brambach. Corpus inscriptionum rhenanarum.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>DS. — Donati ad novum thesaurum Murat. Supplementum.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.</p> <p>FI. — Fabretti. Inscript. antiquarum etc explicatio.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas. Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. Explication des inscriptions (continuata da Waddington).</p> | <p>G. — Iani Gruteri corpus inscriptionum</p> <p>GI. — Gorii inscript. antiq. in Etruriae urb. exstantes.</p> <p>H. — Hermes. Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>HG. — Herzog. Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia etc.</p> <p>IH. — Mommsen. Inscriptiones confoed. Helveticae latinae.</p> <p>JB. — Jullian. Inscriptions de Bordeaux.</p> <p>KAA. — Kiepert. Atlas antiquus.</p> <p>LN. — Lebègue. Épigraphie de Narbonne.</p> <p>M. — Muratorii novus thesaurus veterum inscriptionum.</p> <p>MOe. — Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich</p> <p>NS. — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.</p> <p>O. — Orelli. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>OH. — Orelli-Henzen. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RC. — Revue critique.</p> <p>RE. — Revue épigraph. du Midi de la France.</p> <p>RS. — Thomae Reinesii syntagma inscr. antiquarum.</p> <p>RSS. — Revue des sociétés savantes.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SI. — Corporis inscript. lat. Supplementa Italica.</p> <p>SIA. — Smetii inscr. antiquae.</p> <p>SR. — Spon. Recherche des antiq. curiosit. de la ville de Lyon.</p> <p>WE. — Wilmanns. Exempla inscriptionum latinarum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|---|--|

Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.

per le *aurariae* e le *argentariae* (v. *Aurum-Argentum*), Sembra che come per i *portoria* anche per le miniere ci sia stato un mutamento, cioè che l'antieriore riscossione della tassa per mezzo dei *conductores* fu sostituita dalla riscossione diretta. I grandi distretti coi loro appaltatori col tempo scompaiono e non abbiamo se non procuratori per ogni provincia, come nella Pannonia superiore per le *ferrariae* il Flavius Verus Myrobalanus (C. III 3953), e per le stesse *ferrariae* della Dalmazia altri due procuratori (C. III 13239. 13240). Che qui si abbia una riscossione diretta, è mostrato dalla presenza dei *vilici* in queste due ultime iscrizioni, che soltanto per questo modo di riscossione si hanno per altri *vectigalia*. Lo stesso era per le *aurariae* nella Dacia (*Aurum* p. 947), dove i *procuratores* prima sono liberti, dopo liberi, ciò che accenna alla diretta amministrazione posteriore, come pure per le *argentariae* nella Dalmazia, di cui i procuratori (C. III 12733. 12734. 12736 cf. 12737), come quelli delle *ferrariae* appartengono al secolo III e amministravano soltanto le *argentariae* poste nella vicinanza del municipium Domavianum. Superiore ad essi era quel Ti. Cl. Xenophon (C. III 6575), che amministrava le *argentariae* nella Dalmazia e nella Pannonia. Per questo tempo della riscossione diretta si può ammettere il versamento della imposta nella cassa provinciale e non speciale e da quella poi in Roma.

Molto più difficile è il sapere come si sia proceduto nelle provincie senatorie. Dove era versata la rendita del metallum Vipascense della Baetica? Questa miniera non apparteneva certamente alla persona degli imperatori, ma era proprietà dello Stato e fu soltanto annessa all'amministrazione imperiale. La *lex* relativa probabilmente sorse in questo passaggio, cioè quando si abolì l'uso della locazione a grandi società di appaltatori, che appunto nella Spagna sono spesso ricordate (v. Strabo 3, 2, 10 (oro). Plin. nat. hist. 33, 118 (minium); 34, 165 (plumbum) cf. Dietrich p. 23 segg.). È possibile che in molti casi l'annessione della miniera all'amministrazione imperiale sia stata preceduta da un abbandono della medesima negli ultimi tempi della repubblica e nei primi dell'impero. Tale è il caso per i *metalla Samariense* e *Antonianum* (Plin. nat. hist. 34, 165), dove la parola *vectigal* accenna appunto a proprietà dello Stato. Le espressioni nella *lex metalla Vipascensis* non sono abbastanza esatte: a lin. 29 si parla del pagamento di

una multa al *fiscus* (Cf. Hübner C. II p. 739); ma con ciò non si indica punto la cassa. La cosa più verosimile è questa, che come per gli esempi citati innanzi anche queste somme siano state versate nella cassa provinciale.

8. *Agri publici*. — Nella medesima guisa furono anche amministrati probabilmente gli *agri publici* in Italia e nelle provincie imperiali, per mezzo di procuratori (v. sopra p. 589) In quale cassa si sia versata la rendita degli *agri italici* ci è ignoto, quello delle provincie naturalmente spettava alle casse provinciali. Nelle provincie imperiali gli imperatori non facevano una distinzione nell'amministrazione dei loro beni, che mano a mano divenivano beni della corona e i terreni dello Stato, che per la prima volta nelle provincie imperiali presero il nome di *agri fiscales*. Dovettero essere riguardati pratici quelli che indussero, quando fu ordinata la provincia, a fondere insieme gli avanzi dei terreni dello Stato coi beni patrimoniali nella provincia senatoria dell'Africa, dove agli imperatori apparteneva la maggior parte del suolo coltivato e dove i primi come i secondi furono detti *agri fiscales*; ma nell'ammettere ciò lo Schulten (Hermes 29 p. 225, 2), secondo il mio avviso, esprime una opinione non giusta, quando dice che il *fiscus* sia stato la designazione dei primarii beni della Corona (v. sopra, cf. His, Die Domänen etc. p. 4 seg.). Nell'Asia, nell'Egitto e nella Bitinia gli imperatori furono gli eredi dei precedenti sovrani, le cui possessioni passarono al popolo romano e le cui amministrazioni formaronsi dagli elementi ellenistici antecedenti.

V. Casse imperiali di pagamento.

Gol graduale passaggio delle rendite dello Stato nelle mani degli imperatori era connesso naturalmente anche quello delle spese dell'amministrazione pubblica. Soprattutto le spese occorrenti per l'esercito e la flotta, per l'annona di Roma e la *frumentationes*, per le vie e gli edifici pubblici, per i ludi e altri spettacoli, per la zecca, tutto ciò presero su di sé gli imperatori dal Senato. E a queste si aggiunsero poi le alimentazioni in Italia, le spese per gli emolumenti degli ufficiali imperiali, per la polizia in Roma, per le poste e per le liberalità imperiali e i *congaria*. Già innanzi abbiamo trattato del mantenimento della Corte e dell'amministrazione delle relative *rationes*. Le spese occorrenti erano fornite dalla rendita del patrimonio imperiale,

come fu per i ludi e la liberalità, parte, e forse principalmente, delle rendite dello Stato, che mano a mano l'una dopo l'altra, come si è visto, passarono all'imperatore. È chiaro che quanto maggiori divenivano i bisogni per i quali si ricorreva al *fiscus*, altrettanto erano necessari nuovi mezzi. Ma si può solamente in pochi casi stabilire come a ciò si sia nel fatto provveduto e a quali entrate siano state attribuite speciali spese.

1. *Esercito*. — Non vi è prova della esistenza di una cassa centrale per le spese dell'esercito. Che tale non sia stato l'*aerarium militare* si è già detto innanzi (v. *Aerarium*). Dall'insieme poi del materiale epigrafico è risultato, che pur essendo in ogni provincia una cassa imperiale, in Roma non ve n'erano casse centrali corrispondenti alle provinciali, né speciali né generali. Ciò mostra che le rendite provinciali soltanto di rado venivano in Roma e che regolarmente si spendevano nella provincia, collocandosi nel luogo stesso gli avanzi (Plin. ep. ad Traianum 54. 55). Le spese principali erano naturalmente quelle destinate all'esercito e all'onorario degli impiegati imperiali, e la direzione di questa funzione spettava al governatore e al procuratore della provincia. Ma si intende da sé, che in regioni, come la Germania e l'Illyricum, dove stanziano grossi eserciti, le rendite relative non potessero bastare per il mantenimento della milizia.

Nella Germania vi si sofferi servendosi delle rendite della Gallia. E fu questa la ragione, per la quale la Germania non formò una unità finanziaria e in questo rispetto fu sempre congiunta con la Gallia. I primi procuratori delle tre Gallie avevano da provvedere allo stipendio e all'approvvigionamento dell'esercito o meglio ai capitali che a ciò occorre. Anche dopo la separazione della procuratia in due parti e per la quale la Germania fu annessa alla Belgica sembra che il provvedere ai mezzi per l'esercito non abbia pesato esclusivamente sulla Belgica. I rapporti del procuratore residente in Lugudunum col l'esercito romano si riflettono abbastanza chiari sull'esistenza di *beneficiarii* ed *exacti*, i quali dall'esercito della Germania erano comandati presso il procuratore (Allmer et Dissard, Musée de Lyon I p. 207 segg. n. 33. 34. 36. 37 cf. 35 [*beneficiarii*]; 38 [*exacti*]; 38 [*exactis*] cf. C. III 553b:..... *procurator Galliae et Germ(an)iae*). Hirschfeld, Comment. in hon. Mommseni p. 442). Anche le numerosi iscri-

zioni dei soldati dell'esercito germanico trovate in Lugudunum, confermano la parte che ebbe questa città di fronte alle milizie germaniche. Purtroppo non sono ancora pubblicati i piombi ivi trovati in gran numero e di cui una parte porta scritto *legio* o *leg.* seguito da un numero. Sicché non è possibile di dire se le legioni in essi indicate siano quelle dell'esercito germanico, ciò che per sé è molto probabile. Questo ci avrebbe confermato le relazioni che passavano tra la Gallia e l'esercito della Germania. Del resto i rapporti tra questo e la imposta della Gallia appaiono molto chiari nel discorso di Cerialis agli abitanti di Treveri ed ai Lingones (Tac. hist. 4, 74): « nam neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt ». Adunque i *tributa* dei Galli servivano per le legioni germaniche tenute a difesa della Gallia.

Nell'Illyricum forse il bisogno del mantenimento di sì numerose milizie sta in rapporto con la storia del *publicum portorii Illyrici*. Infatti fin qui non si è spiegato, perchè l'Illyricum, che era un tutto uno, si sia suddiviso in tanti distretti per modo che prima della divisione della Dacia in tre provincie, di essi si ebbero otto e dopo dieci (MOe. 1896 p. 130). Ora questo fatto non si riscontra in altro campo daziario che forse in Africa: la Gallia, la Spagna, l'Asia, a tacere delle altre provincie meno note, formavano dei distretti daziarii indivisi. La ragione sarà stata probabilmente questa. Le provincie danubiane, che non erano punto ricche, non si trovavano in condizione di mantenere sì numerose milizie quante occorre per la sicurezza del paese e dei confini, nè le imposte dirette bastavano per tale bisogno. Sicché è molto probabile che come aggiunta a queste si sieno prese le entrate delle dogane e che quindi la molteplicità delle medesime abbia avuto per iscopo il maggior possibile aumento delle entrate. Con ciò si connette l'osservazione che in parecchie stazioni daziarie si incontrano *beneficiarii consulares* (v. Patsch, Bl. 1893 p. 193, 2 per l'Illyricum). Lo stesso è provato anche per l'Africa e propriamente per la nuova Numidia, dove probabilmente in genere il dazio doganale era riscosso dai militari (*statio Vasaitana* C. VIII 17626. 17628. 17654: *beneficiarii [et] exceptores*, su cui cf. Caer, EE. 4 p. 432 seg. Marquardt, Staatsverw. 2 p. 557. C. VIII 17896 lin. 35 seg. e la tariffa di Zarai C. VIII 4508); e così pure per la Germa-

nia (Cauer l. c. n. 50-53. 73-77. 107-110. 114. 116. 124. 129. 134. 136. 159. 161) e la Britannia (C. VII index p. 337 cf. Domaszewski, Rhein. Mus. 1893 p. 346); per le altre provincie v. *Portorium*. Questo è però certo che i *beneficiarii* come presso i procuratori così anche nelle stazioni daziarie prestavano un servizio più amministrativo che militare (v. Domaszewski, Religion des röm. Heeres p. 97 n. 396). Ciò si ricava dalle loro insegne di ufficio, di cui abbiamo due esempi, uno in Lugudunum (Allmer et Dissard, Musée de Lyon t. n. 35) e l'altro più completo in Saloniae (C. III 12895. BD. 1892 tav. I); sono una cassetta da scrittoio e un astuccio con stili da scrivere e un'asta con traverse da cui pare che pendano due borse (Domaszewski, Rhein. Mus. 1893 p. 346). Ora se si considera che i *beneficiarii* stanziavano presso i procuratori finanziari; che spese volte funzionavano da coadiutori, spesso anche da soli nelle stazioni daziarie, specialmente nell'Illyricum, dove i dazii sembrano destinati all'esercito; che lo stesso fatto si osserva nella Numidia e nella Britannia e forse anche in altre provincie e che essi avevano la borsa come insegna si affaccia da sé la ipotesi, che l'ufficio dei *beneficiarii* presso i procuratori era in origine e principalmente quello di intermediarii tra quelli e i comandanti militari e che essi parte trasmettevano il danaro necessario per le truppe ai rispettivi corpi, parte lo riscotevano essi stessi.

L'Hirschfeld (Jahrbüch. f. Philol. 1868 p. 689) ha proposta la congettura, che per il pagamento del soldo militare vi siano stati speciali procuratori, fondandosi sulla parola di Strabone (3, 4, 20): *εἰςὶ δὲ καὶ ἐπιτροποὶ τοῦ Καίσαρος, ἱππικοὶ ἄνδρες, οἱ διανέμοντες τὰ χρήματα τοῖς στρατιώταις εἰς τὴν διοίκασιν τοῦ βίου*. Ma in tutto il luogo di Strabone si parla della amministrazione generale delle provincie spagnuole, prima della Baetica, poi della Lusitania e infine della Tarraconensis. Qui si accenna al capo, il legato proconsole, e ai suoi adiutori, i tre comandanti delle legioni e per ciascuno si indica la relativa residenza. Ed è alla fine che si leggono le parole sopra citate. Ora per me non vi è dubbio che qui si tratti di procuratori provinciali, di cui si rileva una funzione quale occorreva in una provincia con sì forte guarnigione, vale a dire il provvedere al soldo di essa. Una conferma della sua opinione aveva l'Hirschfeld nelle iscrizioni C. II 2552-56. Ma esso fino ad

ora non sono state ritrovate e dal testo che abbiamo, interpolato nella maniera più assurda (cf. Domaszewski, Die Religion p. 12, 56), non si può trarre alcuna conclusione. Degli altri due luoghi citati dall'Hirschfeld, (Joseph. Bell. Iud. 6, 3, 3, e V. Albinus 2) il secondo si può riferire ai procuratori provinciali, e gli *ἐπιτροποὶ* del primo, che non sembrano essere stati ufficiali provinciali, si debbono mettere in rapporto coi molti ufficiali detti a *copiis* delle spedizioni imperiali conosciuti dalle iscrizioni (Mommsen, Staatsr. 2 p. 889, 3 e 1003, 2). Nei primi tempi a capo della cassa militare c'era un *dispensator* come p. e. sotto Nerone nella sua guerra in Armenia (Plin. nat. hist. 7, 39, 129). Più tardi questi amministratori sono di grado più elevato. Così sotto M. Aurelio si ha un cavaliere siccome *praepositus copiarum expeditionis Germanicae secundae* (C. II 4114). E un simile grado si ha forse già sotto Domiziano (Stat. Silv. 4, 9, 16. Hirschfeld, Unters. p. 102. Mommsen, Staatsr. 2 p. 1031, 2). Alla cancelleria di questi ufficiali appartengono i due schiavi ricordati nelle iscrizioni C. VI 8541. V 2155 cf. Mommsen, Staatsr. 2 p. 839, 3. Tali ufficiali finanziari sono probabilmente anche i procuratori presso l'esercito di Tito. Essi erano necessari soltanto durante la guerra, dove occorrevano grosse somme, ma in tempo di pace, dove non c'era bisogno di speciali mezzi, bastavano le forze delle finanze provinciali e quelle delle stesse truppe per provvedere al pagamento del soldo, al mantenimento di quella e alla ragioneria. Gli *a copiis militibus* o *castrensibus* (C. VI 8537-40) appartengono probabilmente alla amministrazione della corte, alla *ratio castrensis*.

Così si può concludere, che la cura del mantenimento dell'esercito spettava ai governatori provinciali e ai procuratori imperiali, che usavano per questo la rendita delle relative provincie; e come coadiutori stavano i *principales* comandati, cioè i *beneficiarii*. Sull'amministrazione del danaro in ogni corpo d'esercito v. *Exeritus-Legio*.

2) *Cohortes praetoriae ed urbanae*. — La guarnigione della città di Roma, composta delle *cohortes praetoriae ed urbanae* fu da Augusto ordinata, e dal suo tempo si ha anche una indiretta testimonianza della cassa che vi provvedeva. Dione Cassio (53, 11, 5) dice, che Augusto fece votare al senato il doppio soldo per i pretoriani: *τοῖς δορυφορησοῦσι αὐτὸν διπλάσιον τὸν μισθὸν τοῦ τοῖς*

ἄλλοις στρατιώταις διδομένον ψηφισθῆναι διε-
πράξατο. Il che può essere inteso soltanto in
questo senso, che il soldo fu pagato dall' *ae-*
rarium Saturni, nè altra può essere la solu-
zione del quesito circa il tempo di Augusto.
Non si può infatti pensare che egli abbia vo-
luto mantenerlo col suo patrimonio, perchè le
corti pretoriane erano una guardia che lo Stato
dava al principe e che per ciò da quello do-
veva essere mantenuto; e in quel tempo non
vi era che un solo tesoro dello Stato, l' *ae-*
rarium Saturni.

L'ordinamento definitivo delle coorti pre-
torie ed urbane essendo opera di Tiberio è pro-
babile, che egli abbia altrimenti provveduto
per il soldo. Noi conosciamo infatti dalle iscri-
zioni delle casse (*fisci*) speciali per ogni *cohors*
a capo delle quali stavano dei *curatores fi-*
sci (v. *Praetoriae cohortes-Urbanae cohortes*).
Poichè questo fatto è del tutto singolare e
non si ripete in altri corpi militari, così esso
può spiegarsi ammettendo che con Tiberio la
guardia pretoriana prese il carattere proprio
che conveniva al principato (Mommsen, H. 14
p. 32). Non è possibile che gli imperatori ab-
biano tollerato che quel soldo si continuasse
a pagare dall' *ae-rarium Saturni* e forse i *fisci*
per ogni coorte furono creati appunto con lo
scopo di togliere dalle mani del senato il
mantenimento di quelle milizie. Qualcosa di
analogo si osserva in tutta l'amministrazione
finanziaria imperiale: a misura che a quell'era-
rio si toglie una entrata, si crea per essa una
cassa speciale, come p. e. il *fiscus libertatis*,
l' *ae-rarium militare* e forse anche al *fiscus*
Asiaticus. Lo stesso si osserva anche per le
spese (v. più sotto *fiscus frumentarius*). Ogni
fisco di coorte era alimentato da una speciale
entrata che noi non conosciamo e sottratto
così ad ogni controllo del senato.

3. *Vigiles*. — Nel medesimo modo si pro-
vide anche per le coorti dei vigili. Il Cagnat
(Impots. indir. p. 233) ha accennato alla pa-
role di Dione Cassio (55. 31), che a tale scopo
fu destinata la *XXV venalium mancipiorum*.
Che questa imposta sia stata, appena istituita,
congiunta con la *XX libertatis* si è già detto
innanzi; già sotto Claudio si vede per essa
sorgere una cassa speciale, il *fiscus libertatis*
et peculiorum (v. sopra e Kniep, Societ. pub-
lic. p. 165).

Si ignora con quali mezzi si sia provveduto
alla flotta.

4. *Fiscus frumentarius*. — Per l' *annona* il
frumento parte era comperato parte proveniva

come tributo dalle provincie imperiali e certo
anche dalle senatorie. Così in Egitto si aveva
una speciale *ratio annonae*, in cui probabil-
mente si versavano in parte i *σιτινά* (v. UBM.
529. 8; 94. 17; 336. 10, 11); ma insieme si
osserva che ivi era anche acquistato del fru-
mento per l' *annona* (UBM. 381: *συναγοραστικὴ*
κρήνη cf. Hirschfeld, Philol. 1870 p. 67. Plin.
paneg. 29 e più sotto *frumentum coemptum*).
Per questi acquisti occorreva tener sempre
pronte delle somme e in fatti dal tempo dei
Flavii si ha notizia di una cassa particolare,
che è appunto il

Fiscus frumentarius. Di esso si conoscono
i seguenti ufficiali:

Crescens Alypianus, disp(ensator) fisci fru-
mentarii (C. VI 544) del tempo di Traiano-
Adriano cf. C. VI 634.

Tabularium:

Genialis Aug. l., tabularius fisci frumenta-
r(i) C. VI 8477.

T. F[?](avius)? Phoebus, tab(ularius) f(isci)
f(ru)mentarii C. VI 8476 a, iscrizione mal
riferita.

Donatus Augustorum tabularius rationis fi-
sci frument(arii) C. VI 8476: è posta da due
P. Aelii Aug. liberti.

Officium a libellis:

Athictus Aug. l. a libellis fisci frum(entarii)
C. VI 8474; è posta da Flavia Eutycha sua
moglie.

T. Flavius Apollonius a libellis f(isci)
f(ru)mentarii C. VI 8475. Il titolo intero è
dato in C. 8476: *ratio fisci frumentarii*. È
necessario ammettere, che questa *ratio* non
solo amministrava i danari per l'acquisto del
frumento, ma esercitava un controllo su tutta
l' *annona*. Ciò segue per necessità dalla man-
canza di una speciale cancelleria per l' *annona*,
di un *commentarium* e di un *tabularium*. Tutti
coloro che prestavano servizio attivo per l' *annona*,
si comprendevano sotto il nome di *statio*
annonae (C. VI 9626, dove sotto il *fiscus*
stationis annonae è da intendere probabilmen-
te coll' Hirschfeld l. c. p. 71 il *fiscus frumen-*
tarius). Tutta l'amministrazione, la ragioneria
come il servizio attivo, stava sotto l'alta dire-
zione del *praefectus annonae*. Che il fisco fru-
mentario maneggiasse importanti somme si
intende da sè ed è anche provato da Erodiano
(8, 3, 5), citato dall' Hirschfeld l. c. I mez-
zi necessarii eran dati dall' *ae-rarium Saturni*,
ma anche gli imperatori vi contribuivano; cf.
le espressioni di Nerone: « se annuum sexcentis
sestertium reipublicae largiri » e le osser-

vazioni dell'Hirschfeld (l. c. p. 68). Ma dopo la creazione del *fiscus frumentarius* avviene il contrario. Gli imperatori contribuiscono per la maggior parte e l'*aerarium Saturni* dà solo delle sovvenzioni, (cf. Hirschfeld, *Unters.* p. 133). Il patrimonio imperiale vi contribuì probabilmente anche con grossi capitali e sovvenzioni in natura. Le parole di Stazio (*Silv.* 3, 3, 98 seg.) su Etruscus: « quantumque tribus ... poscant » si riferiranno principalmente al provvedere dei mezzi necessari e non già alla direzione dell'annona stessa. Il *praefectus annonae* fu senza dubbio sempre indipendente dall'*a rationibus*, e fin da principio amministrò personalmente i relativi capitali (Hirschfeld, *Philol.* 1870 p. 40).

Una banca fondata dal *fiscus frumentarius* ci è nota in Ostia (C. XIV 2045): *P. Aelius Aug. lib. Liberalis procurator annonae Ostiensis praepositus mensae nummul(ariae) (i)sci) frumentarii) Os(i)is* cf. Henzen, *Bl.* 1875 p. 7.

Sulla cassa della *ratio aquariorum* e sulle spese per gli acquedotti v. sopra *Aqua* p. 593.

Sulle spese per la città di Roma che furono a poco a poco assunte anche dagli imperatori v. *Opera publica — Via — Moneta — Cursus fiscalis — Tiber.*

Di sopra si è visto, come per le opere pubbliche fosse destinato da Alessandro Severo il *vectigal lenocinii*. Nello modo devesi aver provveduto per altre amministrazioni. Nel crearsi di una nuova cassa vi si destinavano certe entrate pubbliche, per modo che il passaggio dell'amministrazione di queste era in correlazione coll'aumento delle spese pubbliche, a cui gli imperatori dovevano provvedere. Il sottrarsi dell'amministrazione dalle mani del senato corrispondeva esattamente al sottrarre delle rendite dall'*aerarium Saturni*. Rimane quindi a ragionare dell'amministrazione centrale delle finanze imperiali, cioè dell'*officium a rationibus*.

VI. Officium a rationibus.

A capo di questo ufficio è prima un liberto imperiale, poscia un cavaliere, dapprincipio chiamato *a rationibus*, poscia *procurator a rationibus*, pur non uscendo d'uso il primo titolo. Da lui dipende un ampio ufficio con numerosi impiegati. Prima di occuparci delle funzioni dell'ufficio medesimo, ecco quali erano gli ufficiali che lo componevano.

1) *A rationibus*. — Sono quasi interamente raccolti dal Friedlaender, *Sitteng.* 1^o p. 71

seg. e per i tempi posteriori dall' Hirschfeld, *Unters.* p. 38, 1. 39, 4 e p. 33.

Prima di Adriano:

Antemus Ti. Caes. Aug. l., a rationibus C. VI 8409 cf. Mommsen, *Staatsr.* 1 p. 336, 1. Del tempo di Tiberio.

Atticus Aug. l. a rationibus C. X 6640. VI 8410 cf. 8408. *Bl.* 1888 p. 227.

M. Antonius Antoniae Augustae l. Pallas il famoso *a rationibus* di Claudio. I liberti di lui son ricordati C. VI 11. 965. 143. 8170. XIV 2833.

Ti. Claudius Aug. l. Abascantus a rationibus C. VI 8411.

Ti. Claudius Aug. l. Actiacus a rationibus C. VI 8412.

Ti. Claudius Felix Aug. l. a rationibus C. VI 8413.

Padre di Claudius Etruscus, *a rationibus* forse dall'a. 55 in poi. Cf. Friedlaender o. c. p. 107.

[*Claudius o Flavius*] *Crescens Aug. l. a rationibus* C. VI 8414. Friedlaender o. c. p. 173.

Diadumenus Aug. lib. a rationibus. C. VI 8415. X 3347 cf. *BM.* 1885 p. 104 n. 1158. Lanciani, *Comment.* p. 246. Il Dessau *Inscr. sel.* al n. 1474 e *Prosopographia* 2 n. 58 è propenso a credere che questo Diadumenus sia identico con quel *Diadumenus Aug. l. proc. Antonianus*, dei graffiti di un cunicolo nella collina di Pozzuoli (*EE.* 8, 335-7). Il graffito ha la data dell'a. 65. La identificazione è possibile e forse Diadumenus fu prima *procurator* in qualche residenza imperiale nelle vicinanze di Napoli e poscia *a rationibus*, probabilmente come successore del padre di Claudius Etruscus.

Philotimus Aug. l. a rationibus C. VI 8416.

Il frammento d'iscrizione Doni p. 310 n. 187 appartiene a un *libertus* *a rationibus* e nomina due *avunculi* di lui, ambedue (?) *a rationibus* dell'imperatore Nerone Hirschfeld ad Friedländer *Sitteng.* 1^o p. 173 ritiene l'iscrizione per sospetta; invece Bormann pare di non aver dubbii sulla sua autenticità (C. XI 4360).

Dopo Adriano:

Aelius Achilles, rationalis C. VI 1585 a lin. 10 seg. b lin. 2, 3, 13. (a. 193 d. C.).

T. Aurelius Aug. lib. Aphrodisius procurator Aug. *a rationibus* sotto o dopo Antonino Pio C. XIV 2104.

Marcus Aurelius Iulianus a rationibus et a memoria C. VI 1596 = XIV 2463 cf. Lanciani, Comment. n. 236. Fu poscia *praefectus praetorio* C. V 4323.

M. Bassaeus Rufus ... *procurator a rationibus*, forse già sotto M. Aurelio. Fu poscia *praefectus [annonae o vigilum]*, *praefectus Aegypti* e *praetorio* nell'a. 168 C. VI 1599 cf. III 5171. IX 2438. Prosopographia I p. 230 n. 37. P. Meyer H. 1897 p. 226.

*Ti. Claudius Secundinus L. Statius Mace-*do *a rationibus Aug.* o *proc. a rationibus*, secondo l'Hirschfeld e il Friedlaender o. c. I p. 174. C. V 867. XIV 2008. Sotto Antonino Pio.

Ti. Claudius Vibianus Tertullus a rationibus Aug., in greco τῶν καθόλου λόγων τῶν μεγίστων αυτοκρατόρων C. III 7126 = 6574.

Cosmus a rationibus Augg. C. VI 455. IX 2438 lin. 3. Lanciani, Comment. n. 173 (a. 168 d. C.).

Αὐρ(ήλιος?) Εὐφράτης ὁ καθολικός. Galen. περὶ ἀντιδοτῶν I, 1. (XIV p. 4 Kuhn). Sotto M. Aurelio dopo l'a. 168; forse come *procurator* di beni imperiali in Asia. RA. 1874 p. III.

L. Iulius Ve[hil]ius G[ratus] Iulianus a rationibus NS. 1887 p. 537 = Dessau n. 1327. Sotto Commodo.

C. Iunius Flavianus, proc. a rationibus C. VI 1620. Un frammento epigrafico dello stesso trovato in Lyon SR. p. 302 seg. Dessau, Prosopogr. 2 p. 237 n. 491.

P. Licinius M. f. Quir. Papirianus, procur. Augg. ... *M. Aureli* ... *et [di]vi Veri a rationibus* C. VIII 1641.

M. Petronius M. f. Quir. Honoratus, proc. a rationibus Aug. C. VI 1625 a. Posta a lui quando era giunto fino al nostro ufficio cf. 1625 a, posta forse dopo che egli avendo già occupata la prefettura dell'annona fu nel 148 mandato in Egitto come *praefectus* (UBM. 265 H. 1897 p. 222). Egli fu dunque *a rationibus* sotto Antonino.

Cn. Pompeius Sex. f. Quir. Homullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus proc. Aug. a rationibus C. VI 1626.

L. Valerius L. f. Quir. Proculus ... [*proc. a rationibus*] *Aug.*, [*prae*]f[ectus] [*ann*]on[ae], *prae*f. Ae[gy]p[ti] C. II 1970 cf. 1971. VI 1002. Egli quindi fu *praefectus annonae* nel 144 d. C. e subito dopo *praefectus Aegypti* cf. UBM. 288 lin. 1. 12. H. 1897 p. 222. Fu adunque *a rationibus* già sotto Antonino. Il Dessau,

Inscr. sel. 1341 non crede che egli abbia occupato questo ufficio.

Rationales: secolo III e IV.

P. Aelius Dionysius v(ir) p(er)fectissimus, rationalis C. VI 1587; sul tempo vedi ivi.

Aemilius Victor v. p. a ral(ionibus) C. VI 1120 cf. Lanciani, Comment. n. 486. Sotto Diocleziano.

Adauctus: διὰ πάσης διελευσῶν ἀνὴρ τῆς παρὰ βασιλεῦσι τιμῆς ὡς καὶ τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς παρ' αὐτοῖς καλουμένης μαγιστρᾶτης καὶ καθολικότητος ἀμέμπτος διελεθεῖν, Euseb. hist. ecc. 8, 11.

Aurelius Eubulus τοῦς καθόλου λόγους ἐπιτετραμμένος, Dio Cass. 79, 21. Sotto Elagabalo.

Basilus Donatianus, v. p., rationalis, C. VI 1121. Sotto Diocleziano.

Felicissimus rationalis. Sotto Aureliano (V. 37).

M. Fulvius Macrianus ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων βασιλέως Euseb. hist. ecc. 7, 10 cf. Dio Cass. ed. Dindorf V p. 219. Hirschfeld, Unters. p. 38, 1. Sul nome e il tempo v. Dessau, Prosopogr. 2 p. 95 n. 374.

Geminus Festus v. p. rationalis BM. 1889 p. 31. Sotto Carino. Lo stesso *v. p. a r(ationibus)* sotto Massimiano (EE. 4 p. 278 n. 795).

Iulius Antoninus, rationalis C. III 325.

L. Sep(timius) Agrippinus v. p., a ral(ionibus) BM. 1895 p. 161 = Cagnat RA. 1895 n. 123. Dalla iscrizione si voleva ricavare un ufficio *a ral(ionibus) h(ereditatium)* e riferirlo all'avo della persona indicata. Ma prima di tutto per il supplemento dell'*H.* che per l'esame da me fatto della pietra è piuttosto *E*, non c'è spazio. Inoltre un ufficio *a rationibus hereditatium* sarebbe del tutto nuovo. E infine come il nome di Septimius Agathonicus è separato dall'ufficio dalla parola *nepos* così quello si può riferire soltanto alla persona indicata in primo luogo. Io leggo il principio dell'iscrizione così: *L. Sep(timius) Agrippinus L. Sep(timi) Antoni Agath[on]nici nepos v. c. a ral(ionibus) et? L. Sep(timi) Agathonici v(iri) egregi filius*. Il tempo è approssimativamente determinato dai nomi dell'avo. Questi probabilmente era un liberto di Settimio Severo e il secondo nome Antonius fu da lui preso forse in onore dell'imperatore Gordiano.

[*Sep*]timius Amandus [v.] p. rationalis C. V 858.

Val(erius) Sabinus v. p. rationalis C. XI 1214. V 6421. Sotto Aureliano.

Un *rationalis* è anche ricordato nella iscrizione frammentata C. VI 9031 cf. Bl. 1888 p. 231 seg. È probabilmente un *Cocceius Minicianus*. Senza il nome nella fistola aquaria di Ostia C. XIV 1992. EE. 7, 1228 cf. Lanciani, n. 395-98. Hirschfeld, Unters. p. 36, 2.

2) *Procuratores (magistri) summarum rationum*. Come coadiutori dell'*a rationibus* secondo l'Hirschfeld (Unters. p. 35 segg.) funzionavano dal sec. II speciali *procuratores summarum rationum*. Il Marquardt (Staatsverw. 2 p. 308), certo non a ragione, li voleva identificare con gli *a rationibus* (cf. Hirschfeld presso Friedlaender, Sittengesch. 1^o p. 172, 1). Nel terzo secolo ebbero il titolo di *magistri summarum rationum*.

... *ilius C. f. procurator summarum ratio[num]* C. VI 1564. Dessau 1452. Sotto M. Aurelio cf. Hirschfeld, Unters. p. 226.

M. Aurelius *proc. summar(um) ratio[num]* C. X 1785. Fine del sec. II. Cf. C. X 1784.

[*L. Aurelius*] *Nicomedes proc. summarum rat.* C. VI 1598. Educatore di L. Vero.

Cl(audius) Perpetuus Flavianus Eutychnus, rationalis C. VI 1585 a. b. Secondo l'Hirschfeld (Unters. p. 36) egli era *procurator summarum rationum*.

C. Attius Alcimus Felicianus, magister summarum rationum C. VIII 822 cf. 12345. RA. 1894 n. 53. Allmer et Dissard, Musée de Lyon 1 p. 188. Tempo di Alessandro Severo.

M. Iulius Serenius (?) *mag(ister) summ(arum) [rationum?]* C. VI 1618, frammento conservatoci in un ms.

Adauctus v. sopra, Euseb. hist. ecc. 7, 11.

3) Proximi a rationibus.

Tertiolus Aug. lib. proxim(us) rational(ium) C. X 6009. Padre di un T. Flavius.

M. Aurelius Aug. liber(tus) Marcion, proximus rationum C. III 348.

M. Aurelius Aug. lib. Isidorus, melloproximus C. VI 8425.

Adiutores a rationibus.

Liberti:

T. Flavius Augusti l. Felix verna C. VI 8422.

T. Aelius Crispinus Aug. l. C. VI 8417.

.... *Anton* *Aug. lib.* C. VI 8418. La pietra è posta da un Aelius.

Septimianus o Septumanus Aug. l., adiutor Cosmi a rationibus C. IX 2438. VI 455 (a. 168 d. C.).

Eutychnus Aug. l. C. VI 8420 (a. 183). Servi:

Astylus Caes. ser(vus) C. VI 8419.

Felix Caes. n. verna adiutor rational(ium) C. VI 9033.

Flavianus Caes. n. ser(vus) C. VI 8421.

Hilarus Africani filius Aug. verna C. VI 5305.

Pallans Caes. n. ser(vus) C. VI 8423.

Quintio Aug. C. VI 8424. La pietra è posta da due Aelii.

4) Tabularium a rationibus:

Tabularii.

Ti. Claudius Aug. lib. Homerus, tabularius a rationibus C. VI 8426.

Ti. Claudius Aug. l. ius, tabular[ius] a ratio[nib(us)] C. VIII 21008.

T. Flavius Heracleon C. VI 8428.

T. Flavius Aug. lib. Delphicus EE. 7, 1263.

Fortunatus Attici Aug. lib. a rationib(us) lib. tabular(ius) C. VI 8410.

Fructus imp. Caes(aris) Domitiani Aug. Germanic(i) Atticianus C. VI 8410.

T. Aelius Augg. lib. Saturninus C. VI 8450.

Martialis A[ug. lib.] tabulari[us] a rat. C. VI 8545 v. sopra.

Euander Aug. lib. C. VI 8427.

.... [*Au*]g. lib. *tabulario a ratio[nibu[s]*, frammento inedito nel magazzino del monte Celio.

Al *tabularium* appartenevano anche *T. Flavius Aug. l. Agathopus custos tabulari a rationib(us)* (C. VI 8431) e *Titus Aelius Montanus Aug. lib. optio tabellariorum officii rationum* C. VI 8424 a.

Adiutores tabularii.

Felix Aug. lib. adiut(or) tabul(arii) a ratio[nibus] C. VI 8429. Forse identico a *T. Aelius Felix Aug. lib.* C. VI 8430 cf. Hirschfeld, Unters. p. 33. Questi aggiunge anche C. III 6574 = 7126; ma qui certamente abbiamo un *tabularius* provinciale, giacchè un *tabularius a rationibus* certamente non avrebbe omesso l'aggiunta al titolo *a rationibus* cf. C. VIII 21008. Municipale è C. IX 1665.

All'ufficio più tardi diviso appartenevano [*Chre*]simus *tabul(arius) [summarum rationum cum proximis et adiutoribus]* C. VI 1115 (a. 284-5 d. C.).

La storia dell'ufficio e le funzioni dell'*a rationibus* sono egregiamente esposte dall'Hirschfeld, Unters. p. 30 segg. (cf. Friedlaender, Sittengesch. 1^a p. 106 segg. e Kniep, Societ. publ. p. 170 segg.). È certo che l'ufficio ebbe altre competenze dal tempo di Claudio: prima di lui l'*a rationibus* amministrava il *patrimonium* imperiale sotto l'alta vigilanza dell'imperatore stesso. Quanta sia stata l'importanza dell'ufficio dopo Claudio e prima di Adriano si vede dalla descrizione che ce ne lascia Stazio (Silv. 3, 3, 86 segg.) la quale ci offre anche altri indizi sulla sfera d'azione di quell'ufficiale. Il luogo è troppo noto perchè sia opportuno qui di trascriverlo. In generale le attribuzioni dell'*a rationibus* sono così indicate: « sanctarum digestus opum, partaeque per omnes divitiae populos, magnique impendia mundi », cioè la partizione delle ricchezze imperiali, l'amministrazione dei tesori dell'imperatore e le spese per tutto il mondo. Le due prime funzioni sono comprese nella entusiastica enumerazione delle rendite e dei tesori imperiali (v. 89-98). L'oro e il marmo, provenienti dalle miniere e dalle cave della Spagna e della Dalmazia (esse rappresentano in generale le rendite delle miniere imperiali); il frumento mandato dall'Africa e dall'Egitto, i più fertili paesi ricchi di demanii; le perle del mare Eoum e altri tesori esotici; in breve tutto ciò che era importato da ogni parte del mondo. Chiare sono prima di tutto le rendite dei *metalla* e l'importazione del frumento dall'Africa e dall'Egitto. Che si tratti di pure rendite demaniali è per sé improbabile. Ma solo per la descrizione che ce ne dà Stazio non si può decidere se già al tempo del padre di Claudius Etruscus il vectigal delle miniere andava a profitto delle casse imperiali. Più chiaro è il passo sull'Egitto, giacchè conosciamo meglio le finanze di questa provincia. Il frumento che ne veniva, è sicuramente così quello del demanio, come quello dei *στεινά*. E che anche in Africa le rendite in natura facevan parte di quelle demaniali è molto probabile (Hirschfeld, Unters. p. 15, 3. Mommsen, Staatsr. 2 p. 1006, 1). Il poeta passa poi a descrivere i tesori degli imperatori: le perle, la lana fina, e forse gli abiti di lana, i *crystallina*, il mobilio di raro legno, e gli oggetti di avorio. Io però non intendo come da questa descrizione si sia voluto trarre quali siano state le rendite del portorio (Friedlaender e Kniep. II. cc.). È pur chiaro che se si

vogliono riferire i *portoria* a quelle rarità, bisogna riferirle anche ai *metalla* e al frumento e soprattutto alla lana di Lacedaemon, ciò che gli interpreti attribuiscono alle rendite del patrimonio imperiale. Dei dazi e principalmente dei *vectigalia* senza dubbio non si fa parola, ciò che del resto è naturale in una descrizione poetica. In essa per contrario scorgo qualche cosa di diverso. I tesori imperiali indicano qui poeticamente tutta l'amministrazione della Corte. Noi conosciamo la *ratio ornamentorum*, gli ufficiali *a veste*, *a crystallinis* (cf. il suggello del museo di Berlino: ... ἀρωματικῆς τῶν κυρίων Κουσάρων BI. 1898 p. 121) etc. È chiaro, che in Stazio siano ricordate soltanto le parti più salienti. Ora a capo di tutto questo personale stava appunto l'*a rationibus*, e il suo ufficio si è sviluppato appunto da ciò: egli è il « custos principalium opum » (Plin. ep. 8, 6) e forse prima di Claudio non aveva altro compito, che quello di distribuire le rendite patrimoniali tra le diverse *rationes* di quella amministrazione (« sanctarum digestus opum » Stazio l. c.). Dopo Claudio si vede (v. sopra) un altro ufficiale chiamato a questa azienda, il *procurator thesaurorum*; ma una stretta connessione rimane tuttavia tra l'amministrazione della corte e l'*officium a rationibus*: due dei procuratori di quella posteriore cassa centrale erano stati già prima *tabularii a rationibus*. Stazio enumera inoltre gli *impendia mundi*. Sui singoli capitoli v. Mommsen, Staatsr. 2 p. 1003, 1; sui rapporti col governo di Domiziano v. Hirschfeld, presso Friedlaender p. 107, 3. È chiaro che ivi si tratta anche dell'attività dell'*a rationibus* circa questi *impendia*. Noi abbiamo di sopra visto che le legioni non erano mantenute da una cassa centrale, che i denari per l'*annona* e le *frumentationes* erano dati dal *praefectus annonae* e così via. È quindi certo, che l'*a rationibus* era il distributore, *digestor* se così si può dire, delle entrate. A lui si mandano i rapporti sulle rendite e le richieste di ogni *ratio* e in base a ciò egli distribuisce i capitali, impianta il bilancio, così per la corte come per le spese dello Stato. È naturale poi, che con ciò era anche congiunto il controllo pei singoli uffici così in Roma, come nelle provincie. Questo controllo provinciale, naturalmente esercitato sui procuratori imperiali, è provato espressamente dalla iscrizione del *tabularius a rationibus* trovata a Scerscel (C. VIII 21008 cf. anche i rapporti tra il *tabularius* di Ephesus e l'*a rationibus* (C. III 7126).

Nella prima iscrizione si dice: *indignans hic data morte*. Quel *tabularius* quindi non aveva sede in Africa, ma vi fu mandato come revisore. Questa funzione dell'ufficio a *rationibus* è confermata poi da ciò che presso di esso non v'era alcuna cassa. E infatti in un ufficio come quello che abbiamo descritto una cassa non era necessaria.

Ma a poco a poco cominciò a svilupparsi l'importanza di quell'ufficio. Dopo Adriano sono tutti cavalieri i *procuratores a rationibus*, capi dell'ufficio così spesso ricordati. Egli è soltanto sotto M. Aurelio, che com'è noto chiamò di nuovo ai più alti uffici i liberti, che troviamo a *rationibus* presi appunto tra questi. Di sopra fu osservato che dal tempo di Claudio la maggior parte delle imposte indirette passarono a mano a mano nell'amministrazione imperiale e a un tempo si aumentarono le spese fondate sulle casse imperiali. Ora l'amministrazione e la distribuzione di queste enormi somme, affidate all'*officium a rationibus* doveva divenire troppo grave per una sola persona. Una separazione divenne necessaria, ed essa si attuò, come l'Hirschfeld (l. c.) ha dimostrato, inquantochè il coadiutore dato prima all'*a rationibus* ottenne poscia una indipendenza maggiore e un grado più alto. Il suo titolo di *procurator summarum rationum* prova, che egli aveva come principale attribuzione la ripartizione delle rendite dello Stato e soprattutto dei *vectigalia* divenuti imperiali. Che poi egli rimanesse subordinato all'*a rationibus* o come più tardi si disse *rationalis* risulta dalla circostanza che egli una volta è promosso ad *ab epistulis* (C. VI 1564), una volta sotto il mutato titolo di *magister summarum rationum* o *magister summae privatae*, quindi alla *praefectura vigillum* e finalmente a quelle dell'*annona* (v. sopra C. *Accius Felicianus*). Per contrario gli *a rationibus* dopo Adriano ascendono direttamente alla *praefectura annonae* e quindi a quella *Aegypti*. Quest'intimo nesso colle due suddette prefetture mostra pure quali erano i rami principali dell'amministrazione affidata all'*a rationibus*. Le rendite dell'Egitto erano la fonte sua principale, le spese per l'*annona* e le *frumentationes* la maggiore delle sue cure. E come egli acquistava fondate conoscenze di queste due amministrazioni, così diveniva atto ad occupare poscia le due relative prefetture. L'amministrazione imperiale poi non procedeva alla cieca nella distribuzione degli uffici e nelle promozioni: per lo più la

carriera di ogni ufficiale aveva una unità. L'amministrazione della corte e quella del patrimonio solo per eccezione erano riunite con l'amministrazione delle provincie e con quella delle imposte dello Stato.

L'ufficio sembra che sia stato composto da un *tabularium* con un numero personale: un *commentarium* non è noto. Capi di diverse sezioni dell'ufficio erano probabilmente i *proximi a rationibus*. Questi, come anche altri *proximi*, non sono dei veri subalterni e spesso son promossi a procuratori in altre *rationes* (v. De Ruggiero, Bull. dell'istit. di dir. rom. I p. 6, 1). I due *proximi a rationibus* a noi noti finiscono come procuratori: l'uno (C. X 6092) siccome *procurator Belgicae*, l'altro (C. III 348) come procuratore patrimoniale della Phrygia. Ma anche i *tabularii a rationibus*, a differenza di tutti gli altri *tabularii*, talvolta diventano procuratori, spesso dell'amministrazione della corte come C. VI 8515. 8450. EE. 7, 1263 cf. Hirschfeld, Unters. p. 33, 1, De Ruggiero l. c. Rostowzew Bl. 1898 p. 118. Ciò prova che nell'*officium a rationibus* venivano ammesse segnalate persone e che il relativo *tabularium* era considerato siccome superiore a tutti gli altri.

VII. L'imperatore e le rendite dello Stato.

La precedente esposizione ha dimostrato a mio avviso, come l'amministrazione finanziaria poco a poco divenisse imperiale, come l'imperatore prima intervenisse per controllare, poscia per sottrarre al senato l'amministrazione, sostituendovi proprii ufficiali. Questi, da principio servi personali dell'imperatore, diventano sempre più ufficiali dello Stato, nello stesso modo che l'imperatore stesso si identifica con questo. È impossibile il determinare un punto, dove per la prima volta appaia questa identificazione, giacchè questa si allarga a grado a grado. L'imperatore interviene nell'amministrazione non come usurpatore dei diritti spettanti al senato, bensì in quanto mette l'ordine e salva dai malanni. Così fu nell'amministrazione dei *vectigalia* e dei *tributa*, nella quale il sistema d'appalto si mostrò insufficiente e dagli imperatori fu prima invigilato e quando questo non bastò, fu preso nelle loro mani. Ma come i danari prodotti dai diversi *vectigalia* erano necessari per le spese dello Stato, così anche l'amministrazione di essi divenne sempre più imperiale. Insieme con ciò le possessioni dell'imperatore si aumentano oltre misura, le

entrate non servono solo a coprire le spese dell'amministrazione della corte, ma anche a sopperire ai bisogni delle altre amministrazioni. Altrettanto avviene per le rendite dell'Egitto, che tutte, pubbliche come demaniali, appartengono all'imperatore. Quivi imperatore e Stato sono una cosa sola. Ma quest'uso delle rendite imperiali per scopi dello Stato cancella a poco a poco i limiti tra i beni dell'imperatore e quelli dello Stato, e la identità dell'amministrazione concorre anch'essa a questo scopo. A poco a poco si diffonde l'idea che anche le rendite dello Stato appartengano all'imperatore. Essa è generale dapprima nelle provincie soprattutto dell'Oriente e in Egitto, poscia si allarga sempre più e per i giureconsulti della metà dell'impero diviene un dogma (v. Ulpiano, Dig. 43, 8, 2, 4). Con ciò diviene astratto il concetto del *fiscus*. Per quei giureconsulti questo concetto è identico a quello del patrimonio dello Stato e dell'amministrazione finanziaria; e come quest'ultima è imperiale, così anche imperiale diviene quel patrimonio. Ciò non ostante il concetto di *publicum* si conserva, e un bell'esempio se ne ha nel *publicum portorii Illyrici*. Dalla sua istituzione l'amministrazione relativa fu posta sotto il controllo dell'imperatore e il prodotto era versato in casse, che stavano a disposizione di quello; poscia l'intera amministrazione divenne imperiale e i danari servirono forse per il mantenimento dell'esercito, ma la parola *publicum* rimane tuttavia e con ciò l'imposta è caratterizzata siccome dello Stato. Ancora più forte è la contraddizione dei *quattuor publica Africae*, sia che per essi si intendano soltanto dazi o anche altre imposte. Sopra un piombo si legge: *IIII publica Africae Augusti n(o)stri* (MOe. 1896 p. 131); quindi qui il *publicum* è considerato come proprietà imperiale. Ora questi fenomeni sono molto significativi; essi mostrano, come col tempo quei concetti perdessero il loro valore. Chi nel secolo II d. C. diceva *publicum* certamente non pensava più a proprietà dello Stato. D'altra parte però il conservarsi della parola *publicum* dimostra, che gli imperatori stessi continuarono a considerare le imposte come *publica* cioè come rendite dello Stato e non elevarono pretese ad esserne essi i proprietari, ciò che era il caso soltanto per il *patrimonium*.

Tutto ciò ci conduce al quesito si dibattuto, come bisogna intendere giuridicamente il diritto del principe rispetto ai danari che

erano a sua disposizione. Primo a porre questo quesito è stato il Mommsen (Staatsr. 2 p. 998-1000). Egli considera le rendite delle provincie imperiali e principalmente le possessioni fiscali come proprietà privata dell'imperatore. Il principe dispone delle rendite dello Stato nello stesso modo che il capo dell'esercito nella repubblica dispone della preda e come gli edili dispongono delle somme loro date per gli spettacoli pubblici. Egli le ritiene in deposito sulla base del concetto giuridico della *fiducia*. Questa teoria non trovò plauso presso altri dotti. Primo a dichiararsi contrario è stato l'Hirschfeld (Unters. p. 8 segg.) indi Karlowa (Rechtgesch. 1 p. 505), Brinz (Münchn. Sitzungsber. 1886 p. 470 segg.), Herzog (Gesch. und System der röm. Staatsverf. 2 p. 671) e finalmente Kniep (Societes publicanor. 4 p. 202), il quale sviluppa ancora più la opinione del Karlowa. Il Brinz (cf. Mommsen, Staatsr. 2 p. 1002, 1) opina che il *fiscus* sia stato dato al principe come tale, cioè come all'unico rappresentante del potere dello Stato (p. 487). Con ciò il *fiscus* dovrebbe essere *res privata* e *principis* e questo patrimonio privato si sarebbe distinto da quello di ogni altro cittadino, in quanto non era punto ereditario. Il Karlowa e dopo lui lo Kniep ravvisano nel diritto di proprietà dell'imperatore sul *fiscus* lo stesso diritto del magistrato sul danaro messo a sua disposizione. L'Herzog spiega la cosa dal punto di vista storico. Il principe avrebbe da principio invaso di fatto l'amministrazione dei beni dello Stato usurpando i beni del senato. Le teorie del diritto di proprietà presso i giuristi sarebbe sorta dal desiderio di spiegare la irresponsabilità del principe e di dare al *fiscus* nei processi la possibilità di un'azione (§ 670).

È chiaro che la questione si divide in due parti. Primo, in che qualità l'imperatore di fatto si intromise nell'amministrazione del patrimonio dello Stato; secondo, come fu poscia dai giuristi spiegati il suo diritto sul patrimonio stesso. Che essi abbiano ammesso un diritto di proprietà del principe sulle cose fiscali, facilmente si intende. Ma, come giustamente osserva l'Herzog, essi l'han dedotto dallo stato di fatto, sicché la loro spiegazione non fa che confermare soltanto il risultato dello sviluppo già altrimenti noto. Essi però non dicono come l'imperatore in generale si sia intromesso nell'amministrazione finanziaria. E in ciò l'ipotesi del Karlowa a me sembra oltremodo ricca di conseguenze, in quan-

to che gli imperatori considerarono il patrimonio dello Stato a loro affidato siccome patrimonio del magistrato, ciò che in fondo ammette anche il Brinz, quando dice che il *fiscus* dipendeva dall'imperatore siccome unico rappresentante del potere dello Stato. Il concetto del patrimonio del magistrato ci libera dalla applicazione, in questo caso incommoda, di concetti proprii del diritto privato al diritto pubblico. Certo rimane ancora dubbio se lo stato di fatto non oscurò la teoria e si può pensare che nè il principe nè il senato cercarono esatte formole giuridiche per l'intromissione di fatto degli imperatori a vantaggio del popolo nelle rovinate finanze dell'impero romano.

M. ROSTOWZEW

FISICA. — Così è chiamata Venere in alcune iscrizioni di Pompei: C. X 928: *Imperio Veneris fisicae Iovi optimo maximo Antistia Methe Antisti Primigeni ex decreto d'ecurio num.* — C. IV 1520 add. (distico graffito): *Candida me docuit nigras odisse puellas: | Odero se potero, s[ic] non invitus amabo. Scripsit Venus fisica Pompeiana.* Nel commento alla prima iscrizione ne è citata un'altra, anche di Pompei: [*Venere*]m *fisicam te rogo in me [obliviscar]us, habeto mei memoriam.*

Lo stesso predicato si dà alla dea Mefitis in un frammento epigrafico di Grumentum, nella Lucania (C. X 203) ... *Mefiti fisicae* ... Cf. Preller, *röm. Mythol.* 1 p. 448. v. *Venus Mefitis.*

FISTULA. — v. *Aquaria fistula.*

FISTULATOR. — C. VI 4444: *Dis manibus) Claudi Erotis Castre(n)sis liberti) fistulatori Claudia Hagne con(liberta) b(ene) m(erenti) fecit.* La iscrizione proviene dal sepolcreto di Marcello. È più probabile che si tratti di un fabbricante di *fistulae aquariae*, anziché di suonatore o fabbricante di *fistulae*, nel senso di strumento, zampogna.

FLACCILLA AELIA. — v. *Theodosius I.*

FLAGELLUM. — Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum venalium » (C. III p. 833) si legge: 10, 3: *Parammas mulares cu[m] flagello denarios] octingenti(s);* 10, 18: *Flagellum multonicum cum virga (denarios) sedecim. Parammae* sono le selle; *virga* è il

manico della frusta (*flagellum*) usata per gli animali (Verg. *Aen.* 5, 579. *Sil. Ital.* 4, 440 etc.). Cf. Blümner, *Der Maximaltarif* p. 129. 131.

FLAMEN. — I *flamines* erano sacerdoti destinati al sacrificio e al culto particolare di una divinità (Varro, l. L. 5, 84; 7, 45). La testimonianza di Cicerone è formale in questo rispetto: « Che ciascun flamine », — egli dice —, « non sia attribuito che a un solo dio » (de leg. 2, 8, 20). I flaminii non formavano un collegio; ma i *flamines maiores* appartenevano in Roma, come or ora si vedrà, al collegio dei pontefici (Cic. de domo 52, 135). Nella designazione d'un flamine il nome della divinità entrava in forma di predicato. Così, p. e., il flamine di Marte non era chiamato *flamen Martis*, ma *flamen Martialis*. Talvolta i flaminii sono designati col titolo di *sacerdos*, seguito dal nome della divinità (Ovid. *fasti* 1, 587). Ma questa denominazione, frequente soprattutto pei flaminii del culto provinciale, a Roma era molto rara. Le loro funzioni erano indicate con le parole *flaminatus* o *flamonium*, parole che son note per le iscrizioni, e che sembrano preferibili al vocabolo *flaminium* degli scrittori antichi (Mommsen, *Ephem. epigr.* 1 p. 221 cf. Cagnat, *Rev. des publ. epigr.* 1888 n. 42 e 181). Non si è d'accordo sull'origine della parola *flamen*. Gli antichi la fanno derivare da *filum*, sotto il pretesto che il flamine doveva portare un filo di lana nella sua acconciatura o nei suoi capelli (Serv. *Aen.* 8, 664. Varro, l. L. 4, 15; 5, 84. Paul. p. 87. Plut. Numa 7. Dionys. 2, 64). I moderni invece suppongono che sia tratta dal verbo *flare*, nel senso transitivo. Il nome ricorderebbe quindi l'atto compiuto dal flamine, soffiando nel fuoco dell'altare (Non. p. 97, 10. Ovid. *fasti* 4, 341. Tertull. 3, 9). In conclusione, poco se ne sa di preciso.

Le funzioni dei flaminii erano parte temporanee, parte annuali. Essi non potevano perdere il loro officio che mediante l'esaugurazione e a cagione di prevaricazione o di negligenza nel loro ministero. Oltre questi casi particolari, la sola pena loro applicabile era una *nulla* comminata dal pontefice massimo (Liv. 37, 51. Val. Max. 1, 1, 2. Cic. Philipp. 11, 8, 18). Essi sacrificavano isolatamente. Il pubblico non era ammesso a seguire le loro funzioni religiose che in alcune occasioni, molto limitate. Per alcune cerimonie essi si univano ai grandi collegi sacerdotali. Pigliavano posto nel corteo della *lus/ratio urbis* o *am-*

burbiium, che si praticava a Roma in caso di estremo pericolo (Lucan. 1, 592).

In origine, presso i pontefici v'erano quindici flamini (Fest. p. 154), di cui tre portavano il titolo di *flamines maiores* (Fest. p. 151); gli altri dodici eran detti *flamines minores* ed avevano una importanza minore. Laddove i primi eran di origine patrizia, i secondi appartenevano alla plebe. Tutti però eran considerati come sacerdoti pubblici del popolo romano (Lex Iulia mun. C. I 206 c. 62). La loro istituzione si attribuisce a re Numa (Liv. 1, 20. Ennius ap. Varro l. L. 7, 84). Al pari di quella dei pontefici e degli auguri, essa passò dalla metropoli nelle colonie e, in modo più generale, nei municipii. Nondimeno un fatto strano s'avvera. A Roma, all'origine stessa del culto, i *flamines maiores* occupavano il secondo posto nella gerarchia sacerdotale: essi erano preceduti dal *rex* e seguiti dal *pontifex maximus* (Fest. p. 185 cf. Ambrosch, Quaest. pont. 1 p. 3). Più tardi, quando la monarchia fu abolita, il *pontifex maximus* prese il posto dell'antico *rex*. Allora un sacerdote speciale col titolo di *rex sacrorum* fu istituito, affidandogli certe funzioni religiose, che forse erano delle conseguenze necessarie del titolo primitivo. I pontefici, tra cui il *rex sacrorum* era il primo, passarono al secondo grado e i flamini non occuparono che il terzo. Nelle colonie e nei municipii, i flamini furono per contrario preposti ai pontefici, ma non se ne sa la ragione (Hirschfeld, Annali dell'Inst. 38 p. 28).

Con l'istituzione del culto imperiale sorse dei nuovi flamini, che formarono una classe particolare, sulla quale ritorneremo in un capitolo speciale.

I. Flamini del popolo Romano.

1) *Flamines maiores*.

I flamini maggiori, secondo l'ordine della loro importanza erano quelli di Iupiter (*Dialis*), di Mars (*Martialis*) e di Quirinus (*Quirinalis*). Secondo il Marquardt la loro istituzione ricorda forse la fusione dell'elemento romano col sabino e delle loro divinità particolari. Mars e Quirinus sarebbero, in qualche modo, i rappresentanti politici delle due razze, Iupiter sarebbe come il protettore supremo della nazione. Mars e Quirinus non avevano che dei flamini d'origine patrizia, Iupiter ebbe siccome sacrificante in certi casi il re stesso (Liv. 1, 20 cf. Ambrosch, Studien p. 175. Schwegler, Röm. Gesch. 1 p. 649).

Il Jullian va più lontano e suppone che ciascuno dei tre flamini maggiori corrisponda a una tribù della Roma primitiva (Dictionn. de Saggio et Pottier, fasc. 18 p. 1160).

Un flamine poteva esser nominato suo malgrado. Nell'a. 209 a. C. il flaminato di Iupiter fu imposto ad un giovine a nome C. Valerius Flaccus, collo scopo di sottrarlo ad una vita disordinata (Liv. 27, 8. Tac. ann. 3, 71. Gell. 10, 15, 17).

Allorquando il culto dei Lares fu riordinato da Augusto, i Lari dello Stato ebbero un culto nella Regia. Il *pontifex maximus* ne divenne il sacerdote e il servizio quotidiano di questo culto fu affidato al *rex*, ai tre *flamines maiores* e alle *Vestales*. Quei flamini prestavano inoltre un culto alla *Fides publica*, di cui il tempio era poco lungi da quello di *Iupiter Capitolinus* (Becker, Top. p. 403. Jordan, Top. I 2 p. 42). Essi si recavano alla cappella di questa dea sopra un carro a due cavalli e al 1° ottobre le offrivano un sacrificio sul Capitolio, con le mani del tutto involuppate (Liv. 1, 21, 4. Ambrosch, Quaest. pont. 2 p. 9). In ciò, a quanto sembra, vi è una contraddizione col carattere medesimo dei flamini. Essa non si può spiegare che ammettendo un allargamento delle funzioni dei flamini, se non si vuol ritenere che essi intervenivano non come sacerdoti particolari di una divinità che non era la loro, ma come ministri supremi delle funzioni religiose dello Stato (Ambrosch, Quaest. pontif. 3 p. 5 n. 23).

Quando l'evoluzione politica di Roma precipitò la decadenza religiosa, quando fu possibile ai plebei di accedere ai tre grandi collegi sacerdotali dei *pontifices*, dei *decemviri sacris faciundis* e degli *augures*, i patrizi conservarono il diritto di compiere le antiche cerimonie sacre a cui presiedevano i flamini (Liv. 6, 42, 2; 10, 9, 1 cf. Mommsen, Röm. Forsch. 1 p. 78).

Come tutti i sacerdoti pubblici del popolo Romano, i flamini non pagavano alcuna imposta, salvo il caso di estrema necessità (Liv. 33, 42, 4), e avevano a loro disposizione dei *servi publici*. Il *flamen Dialis* aveva un *lictor flaminus*, che l'assisteva nei sacrifici (Paul. ep. p. 93. Plut. quaest. Rom. 113. Mommsen, Staatsr. 1 p. 374), e non è inverisimile, che gli altri due flamini maggiori godessero della medesima prerogativa. Degli araldi sacri, i *praeciae* (Paul. p. 224) o *praeciae viatores* (Fest. p. 249 cf. Madvig adv. crit. 1 p. 33)

precedevano i flamini maggiori, perchè ogni lavoro cessasse al loro approssimarsi. Essi avevano del pari al loro servizio personale degli apparitori sacri di condizione libera o dei liberti, di cui si hanno parecchie liste (C. VI 712. 2184. 2185. X 1726) ed eran chiamati *calatores* (v. Diz. t. 2, p. 19).

Il *flamen Dialis* era il primo tra tutti i flamini. Egli è soprattutto a lui, che si applicano le notizie, che abbiamo sopra una istituzione, la quale presenta tuttavia dei punti oscuri. Egli era scelto dal pontefice massimo in una lista di tre persone (Tac. ann. 4, 16) e sottratto colla forza al padre « come un soldato preso in guerra » (Gell. 1, 12, 15. Liv. 27, 8, 5 cf. Cuq, Inst. iurid. de l'anc. droit p. 144). Uscendo dalla potestà paterna il flamine non subiva però alcuna *capitis diminutio* (Gai. 1, 130; 3, 114). Il Cuq ha potuto comparare la condizione in cui egli era posto dalla legge con quella di un prigioniero romano presso lo straniero (Op. cit. p. 145). Il flamine era indi consacrato alla divinità nei *comitia calata* o comizi tradizionali della Roma primitiva (Gell. 15, 27, 1. Liv. 27, 8, 5; 41, 28, 7. Gai. 1, 130. Ulp. 1, fr. 10, 5). Egli era inaugurato dal pontefice massimo (Mommsen, Staatsr. 2^a p. 32), ma non era riconosciuto definitivamente se non quando la divinità l'aveva aggradito per mezzo degli auguri (Marquardt, Staatsverw. 3^a p. 230. Bouché-Leclercq, Manuel p. 512. Oldenberg, De inaugur. sacerdot. Rom. in Comm. in hon. Mommseni). La sua entrata in ufficio dava forse luogo, al pari di quella degli altri flamini, a una *cena pontificis* (Macrob. 3, 13, 10). Da principio il *flamen Dialis* non era ammesso ad alcun ufficio civile o militare, ma le sue funzioni lo ponevano a paro dei primi magistrati (Mommsen, Staatsr. 1 p. 387). Egli portava la *toga praetexta* (Liv. 27, 8, 9), aveva diritto alla *sella curulis* (Liv. 27, 8, 8 cf. 1, 20, 2; Plut. quaest. Rom. 1, 113) e in alcuni giorni poteva percorrere la città in vettura (Liv. 1, 21. Lex. Jul. munic. C. I 206 a. 62). Aveva posto nel senato (Liv. 27, 8, 8) sia per effetto delle sue funzioni, sia perchè, come vuole il Willems, il diritto di entrare nel senato era inerente a quello alla sella curule (Willems, Sénat Rom. 1 p. 50; suppl. p. 660; contro il Lange, De plebisc. Ovin. et At. 1878 p. 20). Di tutte queste prerogative Livio dà una spiegazione, la quale si accorda pienamente coi concetti religiosi degli antichi Romani. La maggior parte delle funzioni del

flamen Dialis incombevano, egli dice, alla monarchia. Numa non volle, nel creare un sacerdote speciale per Iupiter, che quello fosse di una dignità troppo inferiore a quella del re: Iupiter non poteva essere abbassato (Liv. 1, 20).

La dimora del *flamen Dialis* era sul Palatino (Gell. 1, 15, 7. Fest. epit. p. 89, 10; 106, 4. Serv. ad Aen. 2, 57). Essa apparteneva a Iupiter e il fuoco non ne poteva essere asportato che per atti religiosi (Gell. 10, 15, 7. Fest. epit. p. 106, 4). Il matrimonio era imposto a lui secondo il rito sacro della *confarreatio* (Serv. ad Aen. 4, 103. Fest. epit. p. 106, 4). La moglie aveva anch'essa un carattere sacerdotale e si chiamava *flaminica* (Dionys. 2, 22. Plut. quaest. Rom. 86). Il divorzio gli era vietato (Serv. Aen. 4, 29. Gell. 10, 15, 23. Fest. epit. p. 89, 13). Il flamine che diveniva vedovo era obbligato a deporre il suo sacerdozio (Gell. 10, 15, 22. Priscian. 5, 12. Plut. quaest. Rom. 50. Hieron. epist. 123, 8; adv. Iovin. 1, 49. Tertull. de exort. cert. 13. Serv. Aen. 4, 29). I suoi figliuoli lo assistevano al momento del sacrificio (Dionys. 2, 22). Se il loro numero era insufficiente o se essi mancavano del tutto, il flamine prendeva a suo servizio a titolo di *camilli* o *camillae* dei fanciulli di famiglia patrizia, di cui i genitori erano ancora vivi (Macrob. 3, 8, 6. Serv. Aen. 11, 543, 558. Fest. p. 93. Varro l. L. 7, 34). In origine i *camilli* o le *camillae* dovevano esser nati da un matrimonio contratto per *confarreatio*, ma col tempo questa condizione non fu più voluta (Cremer, Kl. Schriften ed. da Ratjen p. 108). La figliuola di un flamine non poteva divenire Vestale (Gell. 1, 12, 6); essa apparteneva anche a Iupiter.

La vita del *flamen Dialis* era sottoposta ai più duri obblighi, i quali si mitigarono negli ultimi tempi della repubblica, ma il loro rigore continuò ad essere sempre considerevole e formò il tratto caratteristico del flaminato. Al tempo dell'Impero era ancora proibito al *flamen Dialis* di passare più di due notti di seguito fuori della sua casa, eccetto che nel tempo di sacrifici (Tac. ann. 3, 71. Liv. 5, 52, 13), e ciò non poteva fare che due volte nell'anno coll'autorizzazione del pontefice massimo. Egli non poteva vedere un esercito (Fest. p. 249. Gell. 10, 15, 4. Peter, Quaest. pontif. p. 26, 56); gli era interdetto di montare a cavallo (Gell. 10, 15, 3. Fest. p. 81). Ciascun giorno era per lui festivo:

« dialis quotidie feriatu est » dice Aulo Gellio (10, 15). Egli non poteva toccare alcun cadavere (Gell. 10, 15. Serv. Aen. 11, 76), eccetto forse quello di un prossimo parente (C. XII 6038). A lui era del pari proibita la vista dei roghi e delle tombe (Gell. 10, 15), come pure il suono dei flauti funerarii (Fest. p. 93). Generalmente non si permetteva al flamine di avvicinarsi ad animali o oggetti che si credevano impuri: tali erano le capre, perchè erano soggette al mal caduco (Gell. 10, 15. Plut. quaest. Rom. 111), i cani perchè consacrati alle divinità inferi (Plut. l. c.), i cavalli, salvo qualche caso specialissimo, perchè il loro fiele era avvelenato (Plin. nat. hist. 28, 146). Non poteva nè toccare nè nominare le fave, la farina fermentata, la carne cruda (Gell. 10, 15. Plin. nat. hist. 18, 119. Serv. Aen. 1, 179. Plut. quaest. Rom. 109, 110). Gli si proibiva anche l'uso di strumenti di ferro (Macrob. 5, 19, 13); la vittima da lui sacrificata non poteva essere sgozzata che con un coltello di bronzo (Serv. Aen. 1, 448). Il flamine non prestava alcun giuramento (Gell. 10, 15, 4. Plut. quaest. Rom. 443. Fest. p. 104). La religione lo rendeva del tutto indipendente da ogni legame con la natura e con gli altri uomini, e gli antichi, nel loro stretto formalismo, gli ricordavano questa indipendenza mediante dei simboli. Egli infatti non poteva portare alcuna catena, nè gli era permesso di vederne. I suoi vestimenti non potevano presentare alcun nodo (Fest. p. 82) e non potevano essere fermati che con fibule di bronzo (Gell. 10, 15, 9. Fest. p. 113. Serv. Aen. 4, 262). Lo stesso suo anello doveva essere rotto in una parte (Gell. 10, 15, 6. Fest. p. 82). Si proibiva al flamine di toccare l'ellera (Gell. 10, 15, 12. Plut. quaest. Rom. 112) e di andare sotto un pergolato (Gell. 10, 15, 13). Plutarco (quaest. Rom. 112) è d'avviso che quest'ultima proibizione avea per iscopo di ammonire il flamine, che egli non si dovesse ubbriacare. Ma è anche presumibile, che essa fosse in relazione colle lunghe propaggini che si sviluppano dai pergolati. Se una persona incatenata penetrava nella casa del flamine, essa era subito sciolta e le sue catene si gettavano sulla via attraverso l'*impluvium* (Gell. 10, 15, 8. Plut. quaest. Rom. 111. Serv. Aen. 2, 57).

Il flamine si identificava interamente colla divinità, di cui diveniva a un tempo la cosa e il sacerdote. Gli omaggi che gli eran resi avevano perciò qualcosa di divino. Niuno po-

teva ingiurarlo, e battendolo si commetteva un sacrilegio (C. VIII 14683). La divinità aveva permanentemente nel suo tempio un posto che le era destinato; il flamine aveva presso di sè, nella notte, un vaso con dei doni sacri, *strues* e *fertum* (Gell. 10, 15, 15. Serv. Aen. 1, 706). Egli non poteva deporre la sua tunica in pubblico (Gell. 10, 15, 20); eragli anche vietato di svestire una divinità. Le immagini sacre e la persona del flamine erano nello stesso modo accessibili ai supplicanti. L'infelice che si inginocchiava dinanzi a un flamine non poteva nello stesso giorno essere fustigato (Gell. 10, 15, 10. Serv. Aen. 3, 607). Il carattere sacro di lui si manifestava in ogni occasione e in tutte le maniere. Le sue unghie tagliate, i capelli che gli si tagliavano, dovevano essere interrati *subter arborem felicem* (Gell. 10, 15, 15). Nel letto del flamine non poteva stare che egli solo (Gell. 10, 15). Mentre i sacerdoti ordinarii non usavano le loro insegne che nelle cerimonie pubbliche, il flamine era obbligato di non mai abbandonare le sue (App. b. c. 1, 65). La principale di queste insegne era forse la *laena* che egli portava al di sopra della toga, messa a doppio e fermata alle spalle con fibule (Ferrarius, de re vestiaria 2, 13). Questo vestimento, tinto di porpora (Serv. Aen. 4, 262) e abbastanza corto (Ferrarius l. c.) era fatto con la lana tessuta dalla *flaminica* (Serv. Aen. 4, 263). La sua origine era antichissima; la *laena* era il mantello che la leggenda dava agli eroi (Serv. Aen. 4, 262).

Il flamine portava il *pileus* o berretto dei tempi primitivi, ma la forma era speciale e ricordava un poco quella di una mitria (Fest. p. 10, 12. Serv. Aen. 2, 683; 8, 664; 10, 270. Dionys. 2, 64. Plut. Numa 7. Comm. Bern. ad Lucan. 1, 604. Isid. orig. 19, 30, 5). Questo berretto era fatto della pelle di una vittima bianca immolata a Iupiter (Gell. 10, 15, 32. Fest. p. 10) e si chiamava *albogalerus*. Il flamine che lo faceva cadere doveva dimettersi dal suo ufficio (Val. Max. 1, 1, 4. Liv. 26, 23, 8. Plut. Marc. 5). Ed è senza dubbio per ovvio a questo inconveniente che esso era provvisto di due correggie, *offendices*, che passavano di sotto al mento (Fest. p. 205). L'*albogalerus* del flamine è rappresentato in alcuni monumenti (Clarac, Mus. de sculpt. pl. 220. C. III 386. XII 1114 etc.) e in numerose monete, specialmente in due denari di Giulio Cesare (Cohen, 20. Iulia 10). Esso è sempre sormontato da un or-

namiento indispensabile, l'*apex*, che consisteva in una bacchetta d'olivo, *virga*, involuppata in un filo di lana, *apiculum* (Fest. p. 10, 2, 3. Serv. Aen. 2, 683; 8, 664; 10, 2703. Comm. Bern. ad Lucan. 1, 604. Isid. orig. 19, 30, 5). Questo filo era il simbolo del legame che univa il flamine alla sua divinità (Helbig, Sitzungsber. der bay. Ak. 1880, 1 p. 510). L'Helbig (l. c. p. 492) ha dimostrato che il *pileus* fu per lungo tempo il segno distintivo e di onore dell'uomo libero; esso fu conservato dai sacerdoti, quando venne abbandonato dai *Quirites*. La forma ne è riconosciuta negli antichi elmi di bronzo, scoperti nelle parti più antiche della necropoli di Corneto (Not. d. Scavi 1881 p. 23, 359. Bull. d. Inst. 1882 p. 19, 41). Quanto all'*apex*, l'Helbig gli attribuisce del pari un'origine lontana, di cui si trova il punto di partenza storico negli affreschi delle tombe etrusche (l. c. p. 510). Ai flamini era permesso di abbandonare l'*albogalerus* e sostituirlo con un semplice filo di lana nei capelli; il *flamen Dialis* era il solo che avesse il dovere di portarlo in ogni tempo. Così la parola *apex* finì per dinotare l'acconciatura di questo flamine (Fest. p. 335) e divenne l'espressione simbolica del flaminato di Iupiter (Liv. 6, 41). La celebre iscrizione della tomba degli Scipioni (C. I 33): *Qui apice insigne Dialis — flaminis gesistei || Mors perficit tua ut — essent omnia brevia* ne è una prova. Il flamine aveva ancora altre insegne, come il coltello sacro (*secespita*), che egli usava per il sacrificio (Serv. Aen. 4, 262) e una bacchetta, chiamata *commetaculum*, di cui si serviva per allontanare la folla sul suo passaggio (Fest. p. 56, 64).

Le funzioni del *flamen Dialis*, e probabilmente anche quelle di tutti gli altri flamini, erano regolate da disposizioni speciali « in libris qui de sacerdotibus publicis compositi sunt » (Gell. 10, 15, 1. Tac. ann. 3, 58). Sotto la repubblica e nei primi tempi dell'Impero il Sallio che diveniva flamine, continuava forse a conservare il suo posto tra i Sallii. P. Coelius Balbinus, che fu console nell'anno 137, era *salius Collinus* e *flamen Ulpianus* (C. VI 1577). Tuttavia non si ha di ciò alcun esempio riguardo al *flamen Dialis*, e dai cataloghi dei Sallii Palatini (C. VI 1976 segg.) risulta che tale tolleranza, se in altri tempi fu ammessa, non fu continuata oltre il secondo secolo.

Le funzioni del *flamen Dialis* erano molteplici. La principale è quella di offrire ogni

giorno (Serv. Aen. 8, 552) un culto a Iupiter. Alle idi di ogni mese, accompagnato da un corteo solenne, di cui facevan parte tutti i flamini, egli si recava al tempio del Capitolio, per la sacra via (Varro l. L. 5, 47. Fest. p. 299), per farvi il sacrificio di un montone (Macrob. 1, 15, 17). Egli stesso presentava alle fiamme dell'altare i visceri della vittima (Ovid. fast. 1, 587). I *Lupercalia* erano feste religiose, di cui lo scopo è ancora inesplicito (v. Mannhardt, Myth. Forsch., Strassburg 1884 p. 72 seg. Roscher, Lexikon col. 1454); la principale, che aveva luogo il 15 febbraio, era presieduta dal *flamen Dialis* (Ovid. fasti 2, 282), dalle cui mani i luperci ricevevano le corregge sacre (*februa*), colle quali essi frustavano le donne per renderle feconde (Ovid. fasti 2, 425. Fest. p. 57. Plut. quaest. Rom. 68; Romul. 21; Caes. 61, Serv. Aen. 8, 343 cf. Unger, Rhein. Mus. 1881 p. 56). Era anche per mezzo di lui che i pontefici erano provvisti del sale, del frumento abbrustulito e della lana sacra, che servivano a purificare le case (Ovid. fasti 1, 21; 2, 282). Le feste dei vini (*vinalia*) erano consacrate a Iupiter, che la mitologia romana avea fatto il protettore delle vigne. Il 23 aprile, quando si assaggiava per la prima volta il vino dell'anno precedente, il *flamen Dialis* ne faceva delle libazioni al suo dio (Varro, l. L. 6, 16. Fest. p. 374. 12). Al cominciamento delle vendemmie, di cui il segnale era dato il 19 agosto, egli offriva a Iupiter le primizie del raccolto e faceva il sacrificio d'una giovane pecora (Varro, l. L. 6, 46).

Ai tempi primitivi di Roma, il *flamen Dialis* partecipava ai matrimoni contratti per *confarreatio*. Egli pronunziava l'unione dei due sposi e loro offriva il pane di spelta, che essi doveano spezzare (Serv. Georg. 1, 31). Fin qui non si è potuto dare alcuna spiegazione soddisfacente della sua presenza a questa cerimonia. Secondo il Jullian (l. c. p. 1162), essa risulterebbe dalle attribuzioni generali che re Numa conferì ai flamini.

Le funzioni degli altri due flamini maggiori sono oscure. Quello di Marte compiva forse il sacrificio del Cavallo di ottobre (Fest. p. 81, 16; 220, 21 cf. Ambrosch. Stud. p. 10, 154). Si sa infatti che le idi di ottobre erano celebrate, nei tempi remoti, con una corsa di carri (Fest. p. 220. Plut. quaest. Rom. 97), e che il cavallo della destra della biga vittoriosa era sacrificato all'altare di Marte *prope ciconias nixas* (cf. Marini, Atti p. 151. Preller,

Region. p. 173). Nell'anno 708 u. c. fu un *flamen Martialis* che, per ordine di Cesare e alla presenza dei pontefici, procedè al sacrificio di due soldati ribellatisi (Dio Cass. 43, 24).

Il *flamen Quirinalis* avea nelle sue attribuzioni la guida della *pompa* o processione che al 25 aprile si recava al bosco sacro di Robigus (Calend. Praen. Ovid. fasti 4, 901 cf. Mommsen C. I p. 392). Egli celebrava quindi, insieme coi pontefici e le Vestali (Terull. de spect. 5), la festa annuale dei *Consualia* (v. *Consus*).

Da tutto quanto abbiamo sommariamente detto, è facile che rendersi ragione degli obblighi eccessivi che erano imposti dal flaminato. Di lui dice Tacito (ann. 4, 6), che esso procedeva d'un'antichità piena di oscuri misteri, e Plutarco (quaest. Rom. 111) compara il flamine a una statua sacra e vivente. Ora, un tale officio non era nè poteva essere molto ambito. I patrizii preferivano ad esso gli officii pubblici, che loro offrivano l'occasione di fare una carriera splendida e d'arricchirsi al servizio dello Stato. Fu per questo anche che il flaminato decadde. Il rigore dei suoi obblighi dovè cedere per ragioni politiche. Molto di buon'ora, al più verso l'anno 450 u. c., alcune magistrature furon rese accessibili ai flamine di Marte e di Quirino, come la pretura urbana, l'edilità curule e il consolato. Nondimeno i flamine che occupavano una magistratura, continuarono a dipendere dalle loro funzioni religiose, e tra l'altro era loro vietato di allontanarsi da Roma. Nell'anno 512 u. c., il console A. Postumius, *flamen Martialis*, dovè rinunziare, per ordine del pontefice massimo Metellus, a prendere il comando di una spedizione militare (Liv. 37, 47; epit. 19. Tac. ann. 3, 71. Val. Max. 1, 1, 2). Nel 539, M. Aemilius Regillus, *flamen Quirinalis*, fu oggetto di un medesimo divieto (Liv. 24, 8, 10). Alcuni anni più tardi, nel 564, Q. Fabius Pictor, pretore peregrino e *flamen Quirinalis*, tentò di resistere al pontefice massimo, che si opponeva alla sua partenza per assumere il governo della Sardegna, e fu condannato all'obbedienza dal popolo, a cui egli avea fatto appello (Liv. 37, 47, 51). Di lui si ha un medaglione, che lo rappresenta in abito militare, con una lancia e un berretto da flamine (Cohen, Fab. 6 pl. 17. Babelon 1 p. 484). Nel 623, L. Valerius Flaccus, console e *flamen Martialis*, fu anche condannato dal popolo e per la medesima ragione (Cic.

Phil. 11, 8, 18 cf. Drumann, Röm. Gesch. 4 p. 61). Senonchè circa questo tempo i flamine di Marte e di Quirino riuscirono vincitori. Un nuovo rito permise loro di montare a cavallo, di allontanarsi dall'Italia e di andare governatori di provincie (Serv. Aen. 8, 552. Tac. ann. 3, 58).

Il carattere per eccellenza sacro del *flamen Dialis* durò più lungamente e con esso durarono anche gli obblighi che ne erano l'effetto. La sua schiavitù religiosa esisteva ancora intera al tempo della seconda guerra Punica. Sicchè si giunse al punto, che a tale officio si doverono nominare dei patrizii infermicci come P. Cornelius Scipio (C. I p. 131) o dissoluti come C. Valerius Flaccus (Liv. 27, 8). Ma l'ammissione nel senato, a cui essi avean diritto, fu loro negato per indignità (Liv. 1. c.). Non per tanto fu lo stesso C. Flacco che fece introdurre qualche mitigazione nel flaminato di Giove. La sua vita privata si modificò e fece di lui il modello dei flamine. Aspirando agli officii pubblici, egli ottenne, non ostante la opposizione del pretore, di prendere tra i senatori il posto che l'antico diritto gli conferiva (Liv. 32, 8). A lui fu permesso di occupare nel 554 l'edilità curule, e fu dispensato dal prestare il giuramento dei magistrati, che per lui prestò suo fratello (Liv. 31, 50; 32, 7). Si consentì poscia a che divenisse pretore, con la condizione di non lasciar Roma (Liv. 34, 36. 45). Da questo momento, il flaminato di Giove fu reso compatibile, al pari di quelli di Marte e di Quirino, all'esercizio costante di alcune magistrature.

Nell'anno 667 u. c., L. Cornelius Merula, console e *flamen Dialis* si spogliò delle sue insegne e si suicidò nel tempio stesso di Giove, per sottrarsi alle crudeltà di Sulla (Val. Max. 9, 12, 5. Vell. 2, 20. 27. Flor. 3, 21, 16. Appian. bell. civ. p. 394). Egli non fu sostituito, e la vacanza del sacerdozio continuò per 75 anni (Tac. ann. 3, 58). Fu Augusto che trasse dall'oblio il flaminato di Giove, allorchè nel 743 u. c. egli restaurò il culto delle antiche divinità (Tac. 1. c. Suet. Aug. 31. Dio Cass. 54, 46). La legge primitiva fu mitigata (Gell. 10, 15, 17). Ai flamine fu permesso di rimaritarsi dopo la morte della loro moglie (Serv. Aen. 4, 29), e il *Dialis* fu autorizzato, come gli altri, a deporre il suo berretto, quando avea oltrepassata la soglia della sua casa (Gell. 10, 15, 17). I flamine *Martialis* e *Quirinalis* rimasero eleggibili a tutte le funzioni pubbliche (C. V 4921. 4922.

— IX 3154), comprese quelle che li obbligavano ad allontanarsi da Roma (Tac. ann. 3, 58. Serv. Aen. 8, 551). Quanto al *Dialis*, gli si accordò del pari l'accesso alle più alte magistrature, escludendolo però dal governo delle provincie (Tac. ann. 3, 58. 71).

Così riordinato, il flaminato durò fino agli ultimi tempi del paganesimo. « Esso rimase l'appannaggio di alcune famiglie cadute in oblio, le quali conservavano, insieme col patriziato, la tradizione degli usi primitivi » (Lullian, l. c. p. 1173).

Non si conosce che un piccolo numero di flaminii maggiori. E il loro ricordo non s'è conservato che per i fatti da loro commessi o per le magistrature da loro occupate. La lista dei *flamines Diales* si compone dei nomi seguenti:

Nella repubblica:

M. Cornelius Cetnegus, *flamio abiet* verso 224-220 (Val. Max. 1, 1, 4. Plut. Marc. 5).

Q. Sulpicius, decaduto dal flaminato circa lo stesso tempo (Val. Max. l. c. Plut. l. c.).

P. Cornelius Rufus (o Rufinus) Sulla, pretore nel 212 e *flamen Dialis* in un tempo anteriore (Gell. 1, 12, 16 cf. Willems, Le sénat rom. 1 p. 230). Fu anche *Xvir sacris faciundis* (Macrob. 1, 17, 27).

C. Claudius, decaduto dal flaminato nel 211 (Liv. 26, 23, 8. Val. Max. 1, 1, 4).

C. Valerius Flaccus, creato *flamen Dialis* nel 209 (Liv. 27, 7. Val. Max. 6, 9, 3). Fu edile curule nel 199 (Liv. 31, 50; 32, 7), senza per questo cessare di essere *flamine*.

P. Cloelius Siculus, decaduto dal flaminato per negligenza. Un personaggio portante lo stesso nome fu inaugurato *rex sacrorum* nel 180 (Liv. 40, 42. Val. Max. 1, 1, 4).

Cn. Cornelius, creato *flamine* nel 174 (Liv. 41, 28).

P. Cornelius Scipio, figlio dell'Africano; fu nominato *augure* nel 180 e morì *flamen Dialis* (C. I p. 133).

L. Cornelius Merula, di cui si è ragionato innanzi.

Nell'Impero:

Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis. Fu nominato *console* nell'anno 10, e invano sollecitò da Tiberio nell'anno 22 il diritto di amministrare la provincia dell'Asia (Tac. ann. 3, 58 cf. 71). Morto nel 23, fu sostituito dal figlio Cornelius Lentulus Maluginensis (Tac. ann. 4, 16 cf. Prosopogr. imp. rom. 1 p. 456 n. 1139 cf. 1173).

Spurius Turranius Proculus Gellianus, creato *flamen Dialis* probabilmente negli ultimi anni del regno di Tiberio, dopo esser stato *flamen Martialis* e precedentemente investito di alcune funzioni pubbliche (C. X 797. XIV 4176 = Syll. epigr. 2, 96. 1560). Occupò poscia altre cariche (Prosopogr. 3 p. 345. n. 300).

Il numero dei flaminii di Marte è molto ristretto. Non si possono citare che i seguenti:

Sotto la repubblica:

A. Postumius Albinus. Pervenne al *consolato* nel 508 u. c. (Liv. epit. 19. Val. Max. 1, 1, 2. Tac. Ann. 3, 7 cf. Liv. 37, 47).

M. Aemilius Regillus, già pretore (Liv. 22, 9; 37, 33). Fu dapprima *flamen Quirinalis* nel 545 (Liv. 24, 7), poscia, e in tempo non conosciuto, *flamen Martialis*. Morì nel 553 (Liv. 29, 11).

T. Veturius Philo « creatus inauguratusque in locum Regilli » nell'anno 554 (Liv. 29, 38).

P. Quinctilius Varus, antico pretore. Morì nel 585 (Liv. 29, 38; 44, 18).

L. Postumius Albinus, *console* nel 581. Fu nominato *flamen Martialis* nel 586, in sostituzione del precedente (Liv. 45, 15).

L. Valerius Flaccus, *console* e *flamine* nel 623 (Cic. Philipp. 11, 8, 18).

L. Cornelius Lentulus Niger, nominato *flamine* tra gli anni 681-691 (Macrob. 3, 13, 11 Cf. Marquardt p. 242. Drumann 2 p. 552).

Sotto l'Impero:

L. Cornelius Lentulus, *console* nell'anno 3 a. Cr. (Cohen. Corn. 30. Babelon, Monn. de la répub. 1 p. 431; 2 p. 80 cf. Prosopogr. 1 p. 453 n. 1131).

C. Iunius Silanus, *console* nell'anno 10 (Fast. Cap. C. VI 1384). Il Borghesi suppone con verisimiglianza, che egli sostituì L. Cornelius Lentulus (Op. 5 p. 284). Fu condannato e privato delle sue funzioni nel 22 (cf. Prosopogr. 2 p. 245. n. 545).

L. Iunius Silanus, nominato, a quanto sembra, *flamine* nell'anno 22, e *console* nel 28 (C. V 4921. 4922 cf. Prosopogr. 2 p. 245 n. 548).

Sp. Turranius Proculus, già ricordato fra i flaminii di Giove.

Quanto ai flaminii di Quirino, non ne conosciamo che quattro:

Sotto la repubblica:

M. Aemilius Regillus, già ricordato tra i flaminii di Marte.

Q. Fabius Pictor, pretore e *flamine* nel 564 (Liv. 37, 47. 51. Babelon, Monn. de la répub. 1 p. 484). Morì nel 587 (Liv. 45, 44).

P. Iulius Caesar, flamine nel 697 (Cic. de har. resp. 6, 12).

Sotto l'Impero:

Ser. Cornelius Dalabella Metilianus Pompeius Marcellus, console di data incerta sotto Adriano (C. IX 3154. 3155 cf. Prosopogr. 2 p. 445 n. 1095).

Flamines minores. — Come i flamine maggiori, anche i minori ebbero origine forse da re Numa. Sembra che i primi tra essi siano stati patrizii (Varr. l. L. 7, 45); ma il loro sacerdozio non tardò a passare nelle mani dei plebei (Fest. ep. p. 151. Gaius 1, 112). Le iscrizioni forniscono d'altra parte la prova, che nell'Impero le funzioni dei flamine minori erano compiute da cavalieri. Erano dodici e pigliavano posto dopo i maggiori, secondo una gerarchia consentanea a quella delle loro divinità. S'ignora in che modo fossero nominati, la natura delle loro funzioni e gli obblighi relativi al loro sacerdozio. Si può soltanto credere, che il flaminato minore sia stato un sacerdozio temporaneo, molto diverso da quello dei flamine maggiori, giacchè a quelli che l'occupavano era permesso l'assumere delle cariche pubbliche. Dei sei primi flamine soltanto quattro si conoscono e sono:

1.° Il *flamen Carmentalis*, di cui si ha menzione in Cicerone (Brut. 14, 56): « M. Popilli qui cum consul esset eodemque tempore sacrificium publicum cum laena faceret, quod erat flamen Carmentalis, — venit in concionem », e nella lapide di Roma (C. VI 3720): « Soli Lunae Apollini Dianae Ti. Claudius Pollio, procurator Augusti XX hereditarium, procurator Alpium Graiarum, flamen Carmentalis, praefectus gentium in Africa, [praefectus] aiae Flaviae miliar[iae]. Dal secolo IV a Cr. fino al tempo a cui si riferisce la notizia di Cicerone, il *flamen Carmentalis* poteva quindi occupare il consolato. Le feste delle dea (v.) *Carmentalia* avevano luogo all'11 e al 15 di gennaio (cf. Syll. epigr. 2 p. 2). Il flamine che le presiedeva offriva alla dea, al primo giorno, con l'assistenza dei pontefici un sacrificio incruento, quale si conveniva alle ninfe (Ovid. fasti 1, 461. Varro l. L. 6, 12. C. I 223. 231). Secondo Bouchè-Leclercq (Man. des inst. rom. p. 489), *Carmenta* era una dea lunare. I suoi epiteti di *Porrina* (o *Prorsa*) e di *Postverta* avrebbero simboleggiato le direzioni opposte del crescente lunare. Wissowa la considera siccome una dea delle fonti (Roscher, Lexicon p. 851), e Iullian la ritiene una delle pendici del Capitolino (Saglio et Daremb. Diction.

p. 1165). Insomma poco si sa di preciso, ma l'opinione di Bouchè-Leclercq ha per sè la dedica alla *Luna*, più innanzi riferita. Oltre al console M. Popillius e al procuratore Ti. Claudius Pollio (cf. Prosopogr. 1 p. 392 n. 703), non si conosce altro flamine di *Carmenta*.

2. Il *flamen Volcanalis*, ricordato da Varro (l. L. 5, 84), è conosciuto specialmente per questo luogo di Macrobio (1, 12, 18): « Cingius mensem nominatum putat a Maia, quam Vulcani dicit uxorem, argumtoque utitur, quod flamen Volcanalis Kalendis Maiis huic deae rem divinam facit ». Una iscrizione di Roma (C. VI 1628) ci offre il cognome *Priscus* di un *flamen Volcanalis*, equite. Il giorno dei *Volcanalia* (23 agosto) si gettavano nel fuoco, vivi, dei pesci pescati nel Tevere e venduti a questo scopo, sull'*area Volcani* (Varro l. L. 6, 20, Fest. p. 238). Senza dubbio era questo flamine che compiva il sacrificio, ma altro non si sa sull'argomento.

3. Il *flamen Cerialis*, noto soltanto per la iscrizione proveniente da Mevania (C. XI 5028 = Dessau, Inscr. 1447): *Sex. Caesio Sex [f.] Propertiano, flammii Ceriali Romae, procuratori imperatoris a patrim(onio) et heredi(atibus) et a lib(ell)is, tribuno militum legionis IIII Macedonic(ae), praefecto cohortis III His[pan]orum, hasta pura et coron(a) aurea don(ato), IIII vir(o) i(ure) d(icundo), IIII vir(o) quinquennali, pontifici, patron(o) nunciipii*. La dea (v.) *Ceres*, donde il nome del flamine, era probabilmente, secondo che Iullian (l. c.) ha fatto osservare, l'antica divinità italica anteriore all'importazione dei riti greci di Demeter. Era la terra in quanto faceva germogliare i semi. Il cominciamento della seminazione era d'altronde segnata da una solennità religiosa, e allora il *flamen Cerialis* offriva, secondo ogni verisimiglianza, un sacrificio alla dea, invocandola coi dodici nomi, di cui ciascuno personificava un atto diverso del periodo compreso tra due seminazioni (Serv. Georg. 4, 21). Il raccolto stesso dava luogo ad altre cerimonie (Cato de agr. 134. Horat. ep. 2, 1, 140), ma s'ignora se il flamine di Cerere vi abbia preso parte.

4. Il *flamen Portunalis*, che sacrificava al Dio Portunus. S'ignora la natura di questa divinità. Il Mommsen (C. I p. 399) conchiude per l'identità di Portunus e Tiberinus; Jordan (Top. 1, 1 p. 430) e con lui Marquardt lo considerano non già come il dio del Tevere, di cui il sacerdote era forse il *flamen Voltumnalis*, (v. più oltre); ma piuttosto siccome il

dio protettore di Roma e di Ostia. Bouché-Leclercq (Man. des inst. rom. p. 489) lo paragona a Ianus. A ogni modo, quanto alle funzioni del nostro flamine, si sa solamente che egli spalma di pece le armi di Quirino (Fest. p. 217: « Persillum vocant sacerdotes rudusculum picatum, ex quo anguine flamen Portunalis arma Quirini unguat »). Bisogna quindi concludere, che un intimo rapporto ci doveva essere tra Portunus e Quirinus, ma il loro legame di parentela ci sfugge. La festa dei *Portunalia* era celebrata il 17 di agosto, e i fasti di Filocalo le danno il nome di *Tyberinalia*, sul quale il Mommsen si fonda per la identificazione da lui proposta. Essa si celebrava in due luoghi diversi: a Roma, ad *pontem Aemilium* (Fasti Amit. e Allif.), e a Ostia (Varro l. L. 6, 19: « Portunalia dicta a Portuno, quod eo die aedes in portu Tiberino facta et feriae institutae »). Una processione, senza dubbio guidata dal flamine, muoveva dal ponte Emilio e faceva una stazione agli *atria Tiberina* (Ovid. fasti 4, 329).

5. 6. Secondo Iulian (l. c.) i due flamine sconosciuti sarebbero forse, come a Lavinium, un *flamen Lucularis* (WE. 1599) e forse anche, come a Neapolis, un *flamen Virbialis* (C. X 1493). Del resto a Roma v'erano, nel mese di luglio, delle feste particolari in onore delle divinità dei boschi (Fest. ep. p. 119).

I sei ultimi flamine minori si seguivano in ques'ordine:

7. Il *flamen Voltornalis* (Varro l. L. 7, 45. Fest. ep. p. 379), di cui la divinità era forse il Tevere (Mommsen C. I p. 400). Le feste a cui egli presiedeva avevano luogo il 27 agosto (Varro l. L. 6, 21).

8. Il *flamen Palatualis* (Varro l. L. 7, 45) incaricato, secondo ogni apparenza, di rendere un culto alla dea *Palatua* (o *Pales*, secondo Bouché-Leclercq Op. cit. p. 482), protettrice del Palatium (Fest. p. 245). Nel giorno del Septimontium, cioè della festa dei sette colli riuniti intorno al Palatino, questo flamine celebrava un sacrificio detto *Palatuar* (Fest. p. 348). Una iscrizione (C. VIII 10500) di Thysdrus (oggi El-Djern) è relativa a un personaggio *L. Egnatuleius Sabinus, pontifex Palatualis*, di cui il *cursus honorum* comincia dalle milizie equestri e continua con molte procuratie (v. Prosopogr. 2 p. 35 n. 35). Ma non si può dire se si tratti veramente di un *flamen* di *Palatua* o d'un sacerdote provinciale copiato dall'istituzione della Roma primitiva. Un'altra iscrizione di Mevania (C. XI

5031) ci fornisce il caso di un secondo *pontifex Palatualis*, di cui manca il nome.

9. Il *flamen Furrinalis* (Varro l. L. 6, 19) addetto al culto di *Furrina*. Questa divinità era probabilmente la personificazione di un bosco sito di là del Tevere (Aur. Vict. de vir. ill. 65 cf. Cic. ad Q. fr. 3, 1, 4. Becker, Top. p. 555). Bouché-Leclercq (p. cit. Op. 499) la ritiene una divinità tellurica, forse la stessa di *Feronia*, *Ferentina*, *Fortuna* o anche *Fauna*. Essa era poco conosciuta già al tempo di Varrone (l. L. 5, 84; 7, 45). Cicerone (de deor. nat. 3, 18, 46) la compara alla dea *Furia*.

10. Il *flamen Floralis* (Varro l. L. 7, 45. Schol. Persii 5, 177) destinato, come appare dal nome, al culto dell'antica dea tellurica *Flora* (Mommsen, Unterit. Dialecte p. 114). Uno dei dodici altari eretti da Tadius era consacrato a questa divinità (Varro l. L. 4, 74). Essa non ebbe forse, in origine, una festa pubblica (Bouché-Leclercq Op. cit. p. 490). Ma sembra che più tardi sia stata confusa con la divinità greca, a cui si votarono gli spettacoli dei *Floralia* di cui la durata, nel secolo IV, era ancora di quattro giorni, dal 30 aprile al 3 maggio. La festa si chiudeva con un sacrificio offerto dal flamine (C. I 593). La sola iscrizione che ricordi un *flamen Floralis* è la seguente (C. IX 705 = Syll. epigr. 2, 2851): *Pomponiae C. f. Drusillae; M. Numisius M. f. M. n. Cor(nelia) Quintianus, Laurens Lavinias, flamen Floralis, patroms municipii, coniugi rarissimae. L(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)*. Non si può dire se si tratti di un flamine urbano o d'un sacerdote municipale di Lavinium. Questa seconda ipotesi è però più probabile.

11. Il *flamen Falacer*, di cui il solo ricordo che si abbia è contenuto in questa frase di Varrone (l. L. 5, 84): « Flamen Falacer a divo patre Falacre » (cf. 7, 45). La medesima oscurità circonda questo flamine e la relativa divinità.

12. Il *flamen Pomonalis* (Varro l. L. 7, 45), il quale occupava l'ultimo posto nella serie dei flamine (Fest. p. 154). Pomona, come *Flora*, è l'antica divinità romano-sabina, e non già la dea greca che si sostituì ad essa. Una iscrizione molto mutila, scoperta a Gradina, ci fa conoscere un flamine di Pomona (Wissenschaft. Mittheil. aus Bosnien 1 p. 234 = Cagnat, Ann. épigr. 1893 n. 129): *C. Iulius Silvanus Melanio ... cavaliere romano (equo publico) che percorse tutte le milizie equestri* (cf. Prosopogr. 2 p. 215 n. 377).

Come appare da quanto si è detto, le divinità provviste di flaminii minori non si collegano ad alcuno dei sistemi conosciuti di *dii selecti* (cf. Marquardt, Staatsv. 3 p. 24 = 1 p. 30 della trad. francese). È già molto se Flora trova il suo posto nel ciclo dei dodici dei, ai quali Tattius avrebbe fatto innalzare dei tempi. La maggior parte di essi ci appaiono innanzi tutte siccome divinità topiche; il loro culto si rannoda certamente alle più antiche credenze delle popolazioni d'Italia. Non fa perciò punto meraviglia che il ricordo di qualcuna di esse, come Furrina o Falacer, abbia finito per disparire del tutto sotto l'influsso dei culti stranieri e più specialmente sotto l'impero delle idee filosofiche della Grecia. Camillo Iullian, pel quale i tre flaminii maggiori evocano il pensiero delle tre tribù onde era formato il popolo romano, è d'avviso che i dodici flaminii minori debbano riferirsi a qualche suddivisione geografica del territorio romano e, verisimilmente, ai *pagi* dell'età primitiva (Saglio e Daremberg, Dictionn. p. 1166). L'ipotesi è seducente; ma se *Palatua* ha nel fatto tutti i caratteri di una divinità di un *pagus*, quella del *pagus Palatinus* dei primi anni della fondazione di Roma, è più difficile di riconoscere lo stesso carattere nelle altre divinità. Quale che sia stata la cagione che ne determinarono il numero, senza dubbio i flaminii restarono immutabilmente i sacerdoti sacrificatori per le sole divinità dell'antico mondo romano, per le quali essi erano stati istituiti. Roma che popolò l'Olimpo di una quantità prodigiosa di dei stranieri, non accordò loro mai dei flaminii. Non si derogò a questa regola che pel culto imperiale, e noi vedremo che ciò fu per dare a questo culto nuovo tutte le apparenze di una religione antica.

L'istituzione dei flaminii minori fu senza dubbio scossa, allorchè l'interesse della religione scomparve di fronte all'interesse politico. Contrariamente all'avviso dell'Ambrosch (Quaest. pont. 2 p. 10), le funzioni dei dodici flaminii minori non caddero tutte in disuso quando il culto fu riordinato da Augusto, ma esse perirono certamente la loro importanza a vantaggio del culto imperiale. Con Furrina, Falacer e le due divinità donde neanche il ricordo si è conservato, Portunus e Voltumnus cessarono forse allora di avere dei flaminii.

Flaminica Dialis. — La *flaminica Dialis* o, più semplicemente, la *flaminica*, come la designano i testi antichi (cf. Peter, Quaest. pont. p. 16), era la moglie del *flamen Dialis*.

La religione romana l'associava interamente al ministero di suo marito e la sottoponeva, come lui medesimo, ai più duri obblighi in cambio di certi onori e di varie prerogative. (Gell. 10, 15, 26). La sua persona era sacra, al pari di quella del flamine. Con cura gelosa s'invigilava la sua purità religiosa, e le era proibito di salire oltre il terzo gradino d'una scala, e ciò per non dovere scoprire la parte inferiore della gamba (Gell. 10, 15, 29. Serv. Aen. 4, 646). Tuttavia le si permetteva di salire le scale alla maniera greca, perchè esse erano circondate di muri, che così la sottraevano del tutto a ogni sguardo profano (Serv. l. c.). Le scarpe erano della pelle d'un animale immolato (Serv. Aen. 4, 58), giacchè la morte naturale era considerata siccome cosa immonda (Fest. ep. p. 161). In varie occasioni, come la processione degli *Argei* (Gell. 10, 15, 30. Ovid. fast. 3, 397. Plut. Quaest. Rom. 86 cf. Hild, Bull. de la Faculté des lettres de Poitiers, 1889), gli *ancilia* (Ovid. l. c.) e quando si purificava il *penus Vestae*, la flaminica era costretta a portare il lutto più rigoroso. Le era allora vietato di passare il pettine nei capelli e di tagliarsi le unghie (Ovid. fast. 6, 224).

La flaminica poteva essere scelta come la Vestale e designata contro il suo volere (Tac. ann. 4, 16). Dal che consegue evidentemente, che il flamine stesso, se non ancora era ammogliato al momento della sua designazione, era obbligato di sposarla, quando la scelta che egli avea potuto fare di un'altra donna non era accettata. Ma in qualunque modo sia avvenuto il loro matrimonio, la coppia coniugale della flaminica e del flamine ci si presenta ugualmente siccome l'immagine esatta della famiglia nei tempi più antichi. Essa ha conservato, nella Roma classica, tutta la purezza delle età primitive, quando questa purità, che si originava dalla religione del focolare domestico, dispariva a misura che si manifestava la decadenza degli dei. La flaminica era rimasta fuori dell'emancipazione graduale delle altre donne; essa non era padrona nè della sua persona, nè dei suoi beni. A cominciare dal tempo di Tiberio, essa non fu più *in manu mariti* che rispetto ai *sacra*; ma questo provvedimento liberale, che le faceva perdere una parte del suo carattere arcaico, scuoteva insieme l'istituzione del flaminato (Tac. ann. 4, 16).

Benchè non appaia chiaramente il suo compito religioso, pure si può credere che la flaminica non sia stata se non l'assistente di

suo marito nel ministero pubblico a lui affidato. Plutarco (Quaest. Rom. 86) è vero che la considera come una sacerdotessa di Giunone; ma questo concetto, se pure si sviluppò, non poté manifestarsi che relativamente tardi, quando la teologia romana si compiacque di popolare l'Olimpo di una infinità di coppie divine. Questo si sa soltanto, che alle *nundinae* la flaminica doveva sacrificare, nella *regia*, un ariete a Giove, senza dubbio per analogia col sacrificio di una pecora compiuto dal flamine nei giorni delle idi (Macrob. 1, 16, 30), e inoltre che essa nel mese di febbraio richiedeva l'offerta espiatoria (Ovid. fast. 2, 27).

La flaminica portava, come suo marito, il coltello sacro o *scespita* (Serv. Aen. 4, 262. Fest. p. 348). La sua lunga veste, di lana bianca o tinta di porpora (Gell. 10, 15, 27. Serv. Aen. 4, 137) doveva esser cucita con la lana. I suoi capelli erano intrecciati con piccole bende di lana purpurea e rialzati al di sopra del capo (Fest. p. 355. Serv. Aen. 2, 683). Con molta verisimiglianza l'Helbig (Sitzungsber. der bay. Akad. 1880 t. p. 513) ha supposto, che questa acconciatura, chiamata *tutulus*, fu sostituita a quella primitiva delle donne etrusche, formata di un berretto di forma conica. Le bende, più graziose del berretto, potettero essere preferite. Da principio tanto larghe da racchiudere tutta la capigliatura, esse furono senza dubbio a poco a poco impicciolite dalle flaminiche, fino a quasi nasconderle nelle trecce (cf. Varr. l. L. 7, 44. Ovid. fast. 2, 607. Fest. p. 355). Le insegne proprie della dignità flaminale erano, per le donne, l'*arculum* o *inarculum* e la *rica*. L'*arculum*, paragonabile all'*apex*, si componeva d'un piccolo ramo di melagrano intrecciato a guisa di corona (Serv. Aen. 4, 137) e posto nei capelli (Gell. 10, 15, 26). Un nastro di lana bianca congiungeva le estremità di questo ramo (Serv. l. c.), che la *flaminica Diatis* era obbligata a portare nelle cerimonie religiose e che essa portò senza dubbio in ogni tempo. Secondo l'Helbig, l'*arculum*, d'importazione greca, avrebbe sostituito il nastro che legava in basso il berretto delle donne etrusche. La *rica* poi era fatta d'un pezzo di lana purpurea, quadrato e con frangie (Serv. Aen. 4, 137. Gell. 10, 15. Paul. p. 288). La flaminica la portava sul capo come una mitra (Fest. p. 289) e forse l'affibbiava alla sua corona di melagrano. Non si sa se la *rica* si confondesse col *flammeum* delle fidanzate (cf. Paul. p. 89), e se questo

velo nuziale facesse o no parte del costume della flaminica. Granius (presso Fest. p. 377) confonde la *rica* con le bende, Paolo (p. 89) la chiama *flammeum*; ma sembra che in verità si tratti di tre cose del tutto diverse. D'altronde il *flammeum* era necessario alla flaminica, dovendo essa apparire velata (Gell. 10, 15. Serv. Aen. 4, 137; 12, 602. Paul. 89). Abbiam visto che la *laena* del flamine doveva essere tessuta dalla flaminica; la *rica* portata da lei era composta dalle *virgines ingenuae patrimae et matrimae*, le quali l'assistevano nei suoi sacrifici (Fest. p. 289). Sicché, tanto per la loro destinazione quanto per la origine, la *laena* e la *rica* erano delle cose sacre. Ma come ha fatto osservare Iullian (l. c. p. 1170), la corona di melagrano come l'*apex* d'ulivo, sono forse i soli attributi, che han potuto dinotare originariamente il sacerdote e la sacerdotessa. « Le altre particolarità del loro costume divennero delle insegne, perchè uscirono dall'uso presso gli altri Romani. » Quanto agli onori dovuti alla flaminica e ai privilegi di cui essa godeva, non si sa che ben poco. Un regolamento scoperto a Narbona da qualche anno, è importante per questo rispetto, quantunque esso non rifletta che la flaminica del culto imperiale nella Narbonese (C. XII 6038). Tanto meno si conosce il compito religioso delle flaminiche di Marte e di Quirino e delle mogli dei flaminii minori. Si sa soltanto che le *flaminicae* celebravano, una volta l'anno, insieme con gli *aediles*, il 13 dicembre, il culto di Tellus, nel tempio che il console P. Sempronius Sophus avea votato a questa dea nel 486 di Roma (Calend. Praen. ad idus decembr. cf. Tertull. de idol. 10).

Adunque, il flaminato del popolo Romano non era che il ricordo del culto domestico. Esso traeva forse origine dall'Etruria, che l'avrebbe essa medesima preso dalle civiltà orientali. L'ulivo e il melagrano, onde son fatti l'*apex* e l'*arculum*, erano alberi importati dall'Asia, in un tempo più o meno lontano. Ora, si sa che questi alberi, specialmente il melagrano, aveano un carattere religioso nella civiltà fenicia. « Infine » — dice Iullian — « si vede abbastanza che la mitra del flamine rassomiglia molto a quella di cui faceano uso gli Assiri o i Fenicii (cf. Helbig p. 528 seg.), e si troverà facilmente che essa differisce dal berretto sacerdotale che Iahveh impose al suo grande sacrificatore (cf. Exod. 28, 36. 37; 29, 6; 39, 28. 31). È anche notevole il vedere quali analogie si possano riscontrare tra gli obblighi imposti al flamine

di Giove dal libro dei pontefici e quelli che il rituale attribuito a Mosè, fissa pel supremo sacerdote Aaron; le formole si ripetono talvolta anche parola per parola. Ricordando infine i rapporti continui che l'Etruria ebbe con gli Orientali, non si potrebbe spiegare altrimenti che pel caso o per ragioni filosofiche, la singolare simiglianza che presentano nella loro vita, nei loro doveri e nel loro costume, il sacerdote di Iahveh e il flamine di Iupiter » (Op. cit. p. 1171).

Sui flamine municipali v. **Municipium**.

E. ESPÉRANDIEU.

FLAMINALIS. — Colui che è stato *flamen*, provinciale o municipale. C. II 983: *C. Varino pientis(simo) viro flaminiali provinciae Baeticae* etc. — 4248 *Ob curam tabulari censualis fideliter administr(atam) statuam inter flaminales viros positam ex ornand[am] univers(i) censuerunt*. — V 5132: *V(ivus) fecit*. L. *Blandius* C. f. *Volt(uria) vir et Augustalis et flaminialis sibi* etc. VIII 4836. — IX 2597 L. *Lucretius* L. f. *Volt(inia) Cordus II vir quinq(uennalis), flaminialis patri* etc. 3437: *C. Pausculano* C. f. *Quir(ina) Maximo flaminiali, Aug(usti)* etc. — Cagnat, *Année ép.* 1898 n. 99 *Sex Marci Marciani flaminialis p(erpetui)* etc.

Flaminicius. — Nel medesimo significato del precedente si ha una lapide della Mauretania Caesariensis (EE. 7, 481): L. *Au[n]io Maximo Modesti fil(io) Quirina Ru[s]ucurritano, equiti Ro[m]ano, aedili, q(uaestori), flaminicio, [du]m(viralig(ue))* etc.

FLAMINATUS. — C. II 1935: *Inventuti Aug(ustiae) C. Marcus [N]iger ob hono[r]em f[la]minatus* etc. — 3711 *functus etiam flaminatu provinciae Hispaniae citerioris* etc. 5523 *edito ob honorem flaminatus munere gladiatorio et duabus lusioib(us)* etc. — III 3288 *ob honorem flaminatus tabernas (quingaginta) cum porticibus duplicib(us) in quibus mercatus ageretur pecunia sua fecit*. — VIII 12317: *Modia[e] Q[ui]n[t]a[e] Q. Modi Felicis fil(iae) flam(iniae) perp(etuae) [g]uae ob honorem [fl]aminat(us)* etc. Cf. 12317. 18214. — XII 408: L. *Dudistio* L. f. *Volt(inia) Novano pont(ifici) Laurentinorum, orn(amentis) flamin(atus) colon(iae) Aquens(is) exorn(ato)*. — Cagnat, *Année ép.* 1898 n. 96 P. *Geminus Martialis anno flam(inatus) sui porticum columnatam cu[m] gradibus (septem) d(e) s(uo) [f]ecit*] etc.

Flamonium. — Nel medesimo senso di *flaminatus* è usato spessissimo nelle iscrizioni,

laddove *flaminium* si ha negli scrittori (Cic. Philipp. 13, 19, 41. Liv. 26, 23, 8. Tac. ann. 4, 16); p. e.

Honore flamonii functus C. XII 521. 2675. 3275.

Exacto flamonio C. II 2195.

Summa honoraria flamonii C. VIII 262. 4679. 8835. 11998. 14370.

Legitima honoris flamonii C. VIII 76. 16322.

Pro honore flamonii C. XIV 2115.

Ob honorem flamonii C. II 1936. 1939. — III 1448. — VIII 885. 1574. 1888. 2711. 4196. 4197. 4202. 12039. 12067. 12370. 14751. 17679. 17829. 19121 etc.

Flamonii ornamentis honorato C. XII 4232.

FLAMINIA (porta). — v. **Flaminia via**.

FLAMINIA (prata). — v. **Campus Martius** II p. 53.

FLAMINIA (via). — La grande via che, con questo nome, da Roma conduceva ad Ariminum, fu costruita dal censore C. Flaminio nell'anno 534 u. c. (Liv. epit. 20 cf. Fest. ep. p. 89), e se Strabone (5, 1, 11 p. 217) allude al console Flaminio nel 567, senza dubbio la confonde con la via, che il medesimo costruì allora e che andava da Bononia ad Arretium (Liv. 39, 2). Cominciava dalla pendice settentrionale del Capitolium, uscendo dalla porta Serviana, generalmente creduta la Ratumenna (Fest. p. 274 cf. Plin. nat. hist. 8, 161), percorreva tutto il tratto dell'odierno Corso, alla fine del quale passava sotto la porta del recinto Aureliano, detta perciò *porta Flaminia* (Anonym. Einsied. 16. 29. Procop. Goth. 1, 23 p. 109), l'odierna porta del Popolo, raggiungendo dopo un certo tratto il pons Mulvius (ponte Molle).

Secondo la Tavola Peutingeriana (5, 2-5 Cf. Itin. Antonin. p. 125. Strab. 5, 2, 10 p. 228). Le stazioni erano:

Ad Rubras (Saxa rubra = *Prima porta*).

Ad vicesimum.

Aqua viva.

Interamna (*Terni*).

Ad Martis.

Mevania (*Revagna*).

Forum Flaminii (*La Vescia? Turri?*).

Nuceria (*Nocera Umbra*).

Helvillum (*Sigillo?*).

Ad Eusem.

Cales (*Cagii*).

Ad intercisa.

Forum Sempronii (*Fossombrone*).

Forum Fortunae (*Fano*).

Pisaurum (*Pesaro*).

Ariminum (*Rimini*).

Alcuni anni dopo la sua costruzione, nel 567 u. c., dal punto ove essa finiva si costruì una nuova via, che da Ariminum conduceva a Placentia, la (v.) *Aemilia via*.

Quanto a lavori di restauri ad essa relativi, il più antico a noi noto è quello affidato a Q. Minucius Thermus, che nel 690, quando appunto ambiva al consolato, era *curator* di questa via (Cic. ad Att. 1, 1, 2), e probabilmente si dovrà a lui il *pons Minucius*, ricordato da Augusto, ma di cui non si conosce il luogo. Augusto, infatti, scrive di sè all'anno 727 (Monum. Ancy. 4, 19): *Con[s]ul septimum viam Flaminiam a[b] urbe Ari[mi]num feci et pontes praeter Mulvium et Minucium* cf. 6, 38. Suet. Aug. 30. Dio Cass. 53, 22. Nel medesimo anno fu eretto in Rimini l'arco trionfale, che menziona appunto quest'opera di lui. (C. XI 365 = OH. 5360): *Senatus populusque Romanus imp[er]atori Caesari divi filio Augusto imp[er]atore sept[im]o*], *co[n]s[ul]i sept[im]o*], *designat[us] octavo*. *Via Flaminia [et reliquei]s celeberrimis Italiae viis consilio [et sumptibus] eius muniteis*. — Di Vespasiano si narra (Aurel. Vict. epit. 9, 10): « cavati montes per Flaminiam sunt prono transgressu, quae vulgariter Pertusa petra vocitatur » cf. Caes. 9, 8. — Nell'anno 124 d. Cr. Adriano compì un restauro, che è ricordato in una iscrizione pochi anni or sono scoperta lungo la via, nella contrada detta *S. Giacomo* (NS. 1888 p. 681): *Imp[er]ator Caesar divi Traiani Parthici filius, divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug[ustinus], pont[ifex] maximus, trib[unus] pot[estatis] VIII, co[n]s[ul]e III, proco[n]s[ul]e VI viam prolapsam nova substructione restituit*. — Alla data del 15 marzo i calendarii segnano la festa che ogni anno si celebrava in onore di Anna Perenna, al 1. miglio (Fasti Vatic.: *Feriae Annae Perennae via Flaminia ad lapidem prim[um]*) cf. Fasti Farnes. C. 1^a p. 242. 250). — È ricordata nel rescritto di Costantino riguardo alla città di Hispellum (C. XI 5265 lin. 26). — Tra le tombe che vi sorgevano fuori le mura di Roma (Schol. ad Iuven. 1, 171), erano notevoli quella del pantomimo Paris, il favorito di Nerone (Mart. epig. 11, 14) e l'altra di un certo Glaucias (Stat. Silv. 11, 1. Mart. 6, 28). Una iscrizione urbana (C. VI 2120) contiene un *libellum*, col quale Arrius Alphius, liberto di Arria Favilla, madre di Antonino Pio, chiede di poter innalzare una

tomba per la sua famiglia *via Flaminia inter miliar[ia] II et III euntibus ab urbe parte laeva* etc. Poca importanza hanno altri accenni negli scrittori (Cic. Phil. 12, 9, 22. Vitruv. 9, 9, 1. Liv. 22, 11, 5. Tac. hist. 1, 86, 2, 64. 3, 79; ann. 3, 9, 13, 47. Plin. nat. hist. 15, 137. 23, 95 etc.).

Come le altre grandi vie d'Italia, anche questa avea dal tempo di Augusto (Dio Cass. 54, 8. Suet. Aug. 37) un proprio amministratore, scelto dall'imperatore nel senato tra la categoria dei pretorii (Dio Cass. 1. c. cf. Frag. Vatic. 136), col titolo di

Curator viae Flaminiae:

L. Aemilius L. f. Cam[ilius] Karo. — C. VI 1333.

C. Memmius C. f. Quir[ina] Fidis Julius Albius etc. — C. VIII 12442.

L. Minicius L. f. Gal[erius] Natalis Quadroneus Verus. — C. XIV 3599. XI 3002.

L. Ovinus L. f. Quir[ina] Rusticus Cornelianus. — C. II 4126.

C. Vettius Cascinius Rufinus. — C. X 5061.

Mancano i nomi nelle iscrizioni frammentarie C. VI 3836. VIII 15869.

Una lapide frammentaria di Praeneste (C. XIV 2933) ci offre un

[*curator viarum*] *Flamin[iae] et Tibur[inae]*. Del rapporto, che dal tempo di Traiano sorse tra l'amministrazione delle vie e quella degli *alimenta*, abbiamo già altrove ragionato (*Alimenta* I p. 405). Rispetto alla Flaminia, le iscrizioni ci danno questi titoli:

Curator Flaminiae et alimentorum. — C. Valerius Volt[inia] Gratus Sabinianus. — C. VI 1529; senatorio.

Sub curator viae Flaminiae et alimentorum. — C. VII 1054; equite.

Praefectus alimentorum viae Flaminiae. — L. Valerius L. f. Cl[audia] Poplicola Balbinus Maximus. — C. VI 1532; senatorio.

Procurator alimentorum viae Flaminiae. — M. Vesperius M. fil. Pal[atina] Iucundianus. C. X 3865.

Quanto all'amministrazione postale (v. **Vehiculatio**) si ha dalle lapidi un

Praefectus vehiculorum per Flaminiam. — Q. Gabinius Barbarus. — C. X 7585, detto anche

Praefectus vehiculorum a copiis Augusti per viam Flaminiam, in una iscrizione frammentaria (C. X 6662), nella quale il prefetto è un *ducenarius*. E tale è pure un M. Aurelius Papius Dionysius di una iscrizione greca (Kaibel, Inscr. gr. n. 1072: *ἐπαρχ[ος] ὁχη-*

μάτων καὶ δουκηνάριον ταχ[θέντα] καὶ περὶ τὴν Φλαμινίαν ἐπιτη[δείων]). Un'iscrizione sepolcrale urbana dei bassi tempi (NS. 1888 p. 452) è posta a un Maximus,

praepositus de via Flabina (sic), il quale certamente faceva parte dell'amministrazione postale della via medesima. v. Via.

Su questa via e i relativi miliarii v. Bor-mann, C. XI p. 995 segg.

FLAMINIA (regio). — Nella divisione Augustea dell'Italia in XI regioni, quella parte che più tardi si disse *Flaminia* dal nome della via che la traversava, non ancora stava da sè, ma faceva parte della regione VI, *Umbria*. Poco a poco però il distacco avvenne, e mentre per *Umbria* s'intese propriamente il territorio interno, *Flaminia* si chiamò il litorale con le città di Sena Gallica, Fanum, Pisaurum, Ariminum, Ravenna insieme con Ostra e Suasa (Ptol. 3, 1, 22, 23. 51 cf. Capitol. Gordian. 4. Sidon. ep. 1, 5 etc): l'Appennino separava l'una dall'altra (Paul. Diac. gesta Longob. 2, 18). L'accenno forse più antico che si abbia di questa formazione, è quello relativo alla istituzione degli *alimenta*, rispetto ai quali, dal tempo di Nerva e Traiano, come si è detto ragionando della via Flaminia, il curatore della medesima abbracciava anche la soprintendenza dell'amministrazione alimentare delle città comprese nella Flaminia. Quando poi da Marco Aurelio cominciarono ad essere istituiti anche per l'Italia i così detti *iuridici*, cioè delegati scelti dall'imperatore tra pretorii per alcuni rami della giurisdizione civile, non di competenza dei magistrati locali, allora vennero ad essi affidati dei distretti, composti d'ordinario di due o più regioni Augustee, e talvolta di una di esse e della Flaminia (v. *Iuridicus*), come:

Iuridicus Aemiliae et Flaminiae. — Q. Servilius Q. f. Hor(atia) Pudens C. VIII 5354.

Iuridicus per Flaminiam et Umbriam. — L. Annius L. f. Quir(ina) Italicus Honoratus C. III 6154. — C. Sabucius C. f. Quir(ina) Maior Caecilianus C. VI 1509. — C. Cornelias C. f. Quirin(a) Italus C. XI 377. — P. Aelius Coeranus C. XIV 3586. — *iuridico Flaminiae et Umbriae* C. VIII 11810. — [*iurid(ico)*] *per Flamin(ian)* [*et Umbrian?*] C. VIII 2754. — *iurid(ico) Flaminiae et Umbriae* C. XII 3172 add.

Iuridicus per Flaminiam Umbriam Picenum. — Q. Mamil(ius) Capitolinus C. II 2674. — M. Aelius Aurelius Theon. C. XI 376.

La nostra regione, congiunta con altre Augustee, s'incontra pure nell'amministrazione della *res privata* dell'imperatore, come nel

Procurator per Flaminiam Umbriam Picenum di una iscrizione molto probabilmente anteriore a Diocleziano (C. VIII 822), il quale essendo stato anche *procurator priv(atae) per Salariam Tiburtinam Valerianam Tusciam*, indubbiamente dovè avere il medesimo officio anche per la Flaminia, l'Umbria e il Piceno. Egli è un C. Attius Alcimus Felicianus. — Un T. Porcius Cornelianus fu anche *ἐπίτροπος προϊούτης διὰ Φλαμινίας Αἰμυλ(ίας) Λιγυρίας* (CIG. 6771).

FLAMINIA (provincia). — L'aver formata la *Flaminia*, siccome regione, un distretto amministrativo già nel secolo II e III, fu certo una circostanza che dovè aver peso nella nuova divisione, cominciata da Diocleziano e compiuta da Costantino, dell'Italia in provincie. Da quel tempo, in fatti, tra queste appare una provincia dal nome di *Flaminia et Picenum* (Polem. Silv. p. 254 Seeck. Cataloghi delle provincie in Mommsen, Neues Archiv. 5 p. 90 seg. e 189. Paul. Diac. Gesta Longob. 2, 19. Anonym. Ravenn. 4, 29. Zosim. 5, 27), la quale comprendeva l'antica regione Flaminia o *ager Gallicus* e il *Picenum*, cioè la V regione Augustea o altrimenti la costa tra l'Aesis e l'Aternus, e tutta la metà settentrionale della IV regione con le città di Tibur, Fidenae, Alba Fucens, Amiternum, Sulmo e Corfinium (Liber. colon. p. 252 segg.). Essa era retta da un governatore, che nei primi tempi, almeno dal 313 fino al 350, ebbe il titolo di

Corrector Flaminiae et Piceni. — Frag. Vat. 35 cf. Seeck. Zeitschrift für Rechtsgesch. 10. p. 214: a. 313: non è dato il nome. — M. Aur(elius) Val(erius) Valentinus C. XI 5381: prima del 330 cf. Cod. Theod. 16, 2, 7. — Fabius Titianus C. VI 1717: alcuni anni prima del 337. — L. Crepereius Madalianus C. VIII 5348: prima del 341 cf. Cod. Theod. 16, 10, 2. — L. Turcius Secundus Asterius C. VI 1772. XIV 3582. 3583: tra il 339 e il 350. — Furius Maecius Gracchus C. XIV 3594: a. incerto. — M. Aur(elius) Consius Quartus C. VI 1700: a. incerto. Più tardi il titolo si muta in quello di

Consularis Piceni. — Tale fu un Patruinus tra gli anni 355-356 (Amm. Marcell. 15, 7, 5) e nell'anno 365 un Valentinianus (Cod. Theod. 9, 2, 2. 30, 4; 15, 1, 17). Indubbiamente il titolo è abbreviato, perchè in quegli

anni non ancora era avvenuta una separazione tra le due parti della provincia.

È dubbio se questa abbia fatto parte del vicariato d'Italia o pure di quello di Roma. Secondo il Mommsen (Feldmesser 2 p. 210) seguito da altri, essa sarebbe dipesa dal *vicarius Urbis*, fondandosi egli su due rescritti imperiali del 364 e 365 (Cod. Theod. 9, 30, 1, 3), che annoverano la Flaminia e il Piceno tra le *regiones suburbicariae*; anche S. Attanasio nella prima Apologia contro gli Ariani, tra il 347-350 (Op. Migne 25, 97), pone tra esse il Piceno. Se non che, non solamente lo stesso nel 357 (Op. 25, 285) non nomina il Piceno tra le *suburbicariae*, ma la questione si complica ancora più, in quanto che la città di Ravenna, che era la metropoli della provincia, dalle sottoscrizioni del Concilio di Sardica del 344 (Manzi, Concilia III, 38 segg.) appare siccome appartenente all'Italia annonaria, mentre da una iscrizione urbana del 399 (C. VI 1715) si vede unita alla provincia *Aemilia*. Bisogna quindi intendere, che soltanto Ravenna, come sembra più probabile, appartenesse transitoriamente all'Italia annonaria, o pure tutta la provincia?

Certo è che dopo il 365, la Flaminia con una parte del Piceno detta *Picenum annonarium*, fu compresa nell'Italia annonaria (Not. Dign. Occ. 1, 56; 2, 14) e retta da un *consularis*, laddove la parte a mezzogiorno dell'Aesis, divisa in due provincie, *Picenum suburbicarium* e *Valeria*, dipese dal vicariato di Roma. Una iscrizione urbana (C. VI 1706) dell'anno 400, posta a *Cheionio Contucio v(iro) c(larissimo)*, dice di lui: *cuius ope auctam instauratam(que) tota se Piceni et Flaminiae provincia gratulatur* etc. Il che mostra come la Flaminia e il Piceno fossero transitoriamente, circa quel tempo, di nuovo riunite in una provincia sola.

MOMMSEN, Röm. Feldmesser 2 p. 208 seg. — MARQUARDT, Röm. Staatsverw. 1 p. 235, 238. — CANTARELLI, Bull. della Comm. archeol. mun. 1893 p. 30 segg.

FLAMINIANI (cultores). — *Zosimo Saepin(atium) ser(vo) cultores Flaminiani*. Così una iscrizione di Saepinum, nel Sannio, indubbiamente posta da un collegio (*cultores*) funeraticio, di cui non è facile il determinare la ragione del nome. (v. *Cultores*).

FLAMINICUS. — Raramente si vede usata la parola in luogo di *flamen*, come in una iscrizione di Carales, nella Sardinia (C. X 7602) e in un'altra di un luogo della Gallia Narbonensis (C. XII 140).

FLAMINII (forum). — v. *Forum Flaminii*.

FLAMINIUS (circus). — v. *Circus* II p. 240 seg. cf. C. VI 29844.

FLANATES. — v. *Flanona*.

FLANONA (Flanona). — Città sulla costa orientale dell'Histria, al *sinus* e *portus Flanaticus* (Plin. nat. hist. 3, 19, 129), tra Tarsatica e Alvona, da cui dista poco meno che dalla prima, forse il *Phanas* dell'anonimo Ravennate (4, 37 p. 293, 7), nella Liburnia e nel conventus Scardonitanus della Dalmazia (Ptol. 2, 16, 2. Plin. nat. hist. 3, 21, 140 cf. Const. Porphy. de adm. imp. c. 30), erroneamente chiamata isola in alcuni scrittori (Cassiod. hist. Trip. 5, 11. Socrat. hist. eccl. 2, 4. Ammian. 14, 11, 20). *Flanates* son detti gli abitanti da Plinio (nat. hist. 3, 21, 139) e in una iscrizione di Pola (C. V 60), *Φλανωνίτης* in Steph. Byz. s. v. *Φλανων*. Secondo Plinio (l. c.) godevano del *ius Italicum*; ma le iscrizioni locali (C. III 3030-3045) non offrono alcun dato circa il suo ordinamento municipale. — Soltanto la iscrizione di Pola ricorda un *curator reipublicae*, e un'altra di Roma (C. VI 209) un *Q. Sextilius Rufus*, pretoriano.

MOMMSEN, C. I. L. III p. 389 cf. 1643.

FLATOR.

FLATURA.

FLATURARIA (ars).

{ v. *Flaturarius*.

FLATURARIUS. — In generale è colui che fonde metalli per ogni sorta di opere, e in questo senso si ha p. e. C. VI 9418: (*Dis*) *m(anibus) Selliae Nices C. Sellius Onesimus flaturar(ius) de via sac(ra) coniugi* etc. 9419: *L. Vilonius L. et (Gaiae) (libertus) Titynus (sic) flaturarius de sacra via* etc. 9420: *.... flaturarius* Una iscrizione di Augusta Vindelicum, nella Raetia (C. III 5833) è posta a un *Victo[ri]o Victor[i]ano [ne]gotiatori a[rti]s cretariae et flaturariae sigill(ariae)* etc. *Flatores* son detti invece nella lex metalli Vipascensis (C. II 5181 lin. 55) coloro che lavoravano nelle miniere, separando dalle scorie l'argento e il rame: *Excipiuntur servi et liberti flatorum argentariorum aerariorum qui flaturis dominorum patronorumque operam dant*. In che cosa consistesse la eccezione fatta per essi v. C. II p. 800 = EE. 3 p. 184.

L'una e l'altra parola però sono promiscuamente usate anche specialmente per indicare il fonditore dei metalli destinati alla

coniazione delle monete (Dig. 1, 2, 2, 30. Cod. Theod. 9, 21, 6): C. VI 8456: *Dis manibu[s] M. Ulpius Aug(usti) libertus Symphor[us] flaturarius auri et argenti monetae sibi et etc.* 791: *Victoriae Aug(ustae) sacrum conduct[ores] flaturae argen[tae] monetae Cae[saris]* etc. 8455: *C. Calvius Sp. f. Iustus mancips (sic) officinarum aerariorum quinquae (sic) item flaturae argentariae etc.* 1647 = X 1710: *..... procurator monet[ae] et eodem temp[ore] procurator] ludi [magni] f]atotes..... v. Moneta.*

FLAVIA. — Nome di parecchie donne di prosapia imperiale, come:

Fl. Constantia. — v. Licinius.

Fl. Domitilla. — v. Vespasianus.

Fl. Fausta. — v. Constantinus II p. 652.

Fl. Helena. — v. Constantius II p. 666 e **Julianus.**

Fl. Iustina. — v. Valentinianus I.

Fl. Theodora. — v. Constantius II p. 667.

Fl. Titiana. — v. Pertinax.

È deI pari predicato di non poche città, soprattutto colonie, il quale specialmente nelle iscrizioni ricorre in (v.) **Ammaedara** — **Aventicum** — **Helvetia** — **Cillium** — **Hispellum** — **Iria** — **Nemetum** — **Puteoli** — **Segusio** — **Sirmium** — **Siscia** — **Solva.**

FLAVIA (ala). — Diverse sono le ale, che portano questo epiteto, perchè istituite o riordinate dagl'imperatori di questa gens. Altrove è trattato di quelle che portano altro epiteto più caratteristico, v. **Flavia Pannoniorum** — **I Flavia Britannica** milliaria civium Romanorum (vol. I p. 1039) — **I Flavia Gaetulorum** — **I Flavia Gallorum Tauriana** — **I Flavia Gemelliana** — **I Flavia Gemina** — **I Flavia Sebastena** — **I Flavia singularium** — **II Flavia Agrippiana** — **II Flavia Gemina** — **II Flavia Hispanorum** — **II Flavia Singularium.** Assolutamente ale Flavie sono dette le seguenti:

Ala Flavia. La ritroviamo nel 174 ad Aflù nella Mauretania Caesariensis insieme colla coorte VI Commagenorum occupata a domare una rivolta di Mauri (EE. 5, 1043: *Pro salute M. Aureli] Anto[nini Aug. Ar]m[eniaci] Par[thici] [Med[ici] Germ[anici] red]do n[on] ea vota de]bita iam [reversus], quae om[ni]b[us] deis] voveram [exiens]; e[st] pro salute] [M. Aemi]lli Macri [leg[ati] Aug[usti] p[ro]] p[ro] p[ro]p[ri]etate] (della Numidia). *Pr[opter] cuius suf[frag]ationem] a sacratiss[imo] [im]p[eratore] ordinib[us] adscriptus sum, eius pari] mod[o] celebrantur [ad]fectu pari a[di]**

*uncta mihi [facta]. Explicui [in]vantibus [his]: M. B[r]ul[tio Cogi]tato dec [et] Popilio E[xorato] dec[urione] coh[ortis] VI C[om]magenorum] et Fl[avio] Felice b[ene]f[iciario] tribuni] ? et Aurelio O[pl]ato dupl[ari]o al[ae] Fl[aviae] [et Fl[avio]] Germano, Ser[ulio] Ianuario, Iulio [Pr]ocesso, Asinio [E]merito sesqu[icup]licariis. — Ut scias [tu] quicum[que] in hac ex[pe]ditione [salv]us fueris et hos titulo[s] legeris nul[us]: Genio sum[o] Thasmi et deo sive deae [nu]mini sanc[to] laeones [in] diebus] (quadraginta] f[aci]. Scripsi Fl[avio] et Ga[ul]o coh[ortis] (ultra] ante] diem] ... k]al[endas] Iun[ias]. Eo d[ie] e[st] decurione] sum pro[m]otus, votum [so]lvi meo no[m]ine] Catulus (centurio] [leg[ionis]] III Aug[ustae]. Probabilmente già allora apparteneva all'esercito africano, trovando noi menzionato nell'iscrizione il legato della Numidia. Da Zari in questa provincia proviene la dedicazione fatta a Giove per la salute di Caracalla da un suo *curator equitum.* Non sono datate invece le iscrizioni C. VIII 17633 di *Vazani*, dedicata da un *duplarius* e l'altra 11429 di Sufes nella Byzacena, lapide sepolcrale di un decurione. L'iscrizione sepolcrale di un suo equite C. II 5610 proviene invece da Bracaraugusta nella Spagna, nella quale provincia forse risiedeva prima di passare in Africa. È dubbio se appartenga a quest'ala M. Valerius M. f. Quir. Lollianus, *praefectus eq[ui]t[um] alae Fl[av]i]ae (?)*: più probabilmente invece sarà stato alla testa della nostra ala Ti. Claudius Pollio, che si dice *praefectus* dell'*

ala Flavia milliaria (EE. 4, 759 = C. VI 3720), perchè forse appunto per tale sua qualità ebbe la procuratia *ad curam gentium in Africa*: di lui parla Plinio (ep. 7, 31). — Invece l'

ala Flavia pia fidelis miliaria dell'esercito Retico (C. VI 3255) è la stessa che si dice altrove *ala II Flavia pia fidelis milliaria*, ovvero l'

ala Flavia fidelis milliaria, la quale ricorre in un diploma del 162, relativo all'esercito retico (NS. 1899 p. 223), e che sarà identica forse colla **ala Flavia** (v.) **Gemelliana** e quasi certamente coll'

ala I Flavia, ricordata nel monumento innalzato a Concordia a T. Desticio Severo, procuratore della Rezia nel 166 (C. V 886) dai decurioni di tre ale dell'esercito retico: di quest'ala sono menzionati i decurioni Iulius Memorinus, Iulius Flavius Speratus. Quest'ala è ricordata pure in due lapidi retiche, una di Koesching (C. III 5907 = 11908),

la quale ne nomina un veterano, e l'altra di Pfuenz (C. III 5918 b = 11936), la quale è relativa ad un suo decurione, nativo di Noviomagus e *praepositus* forse della I coorte dei Breuci. Alla stessa si riferiscono forse anche le due lapidi EE. 4, 618 (ad C. III 5907) di Koesching, relativa ad un veterano, e C. III 11811 di Ober-Grafendorf nel Norico, relativa ad un *beneficiarius praefecti*. Non sarà diversa l'

ala I Flavia fidelis della lapide tergestina C. V 538, che menziona il *decurio emeritus* Ti. Attius Ti. fil. Hilarus. — L'

ala I Flavia milliaria dell'iscrizione di Hedderheim (BRh. 1468) sarà invece da identificarsi coll'ala I Flavia (v.) *Gemina* dell'esercito germanico.

ala I Flavia c..... fa una dedicazione nel 141 ad Antonino Pio nel 141 (C. III 5096 = 11907). Forse si dovrà intendere *ala I Flavia civium Romanorum* e si dovrà identificare coll'ala I *Hispanorum Auriana* detta *ala I Flavia Auriana civium Romanorum* nel diploma del 162 (NS. 1899 p. 224).

ala II Flavia pia fidelis milliaria ricorre nel diploma retico del 107 (D. XXIV C. III p. 866 = XXXV p. 1972), forse identica coll'ala *Flavia pia fidelis milliaria ex exercitu Raetico* dell'iscrizione C. VI 3255. Tegole ne sono uscite ad Alen nella Rezia (WZ. 1891 p. 111). Dal diploma invece del 153 (C. III p. 1988) appare siccome dell'esercito del Norico. È detta semplicemente:

ala II Flavia nelle lapidi di Augusta Vindelicum C. III 5823, relativa ad un suo decurione e 5822 (cf. Domaszewski, WZ. 1891 Kbl. 251), che spetta ad un *eques*. Forse è identica coll'ala II *Flavia* (v.) *Gemina*, che appartenne prima all'esercito germanico e non ricorre più nei diplomi dopo il 90: forse nell'88 contribuì a domare la rivolta di Saturnino, acquistandosi l'epiteto di *pia fidelis* e cambiò residenza. Cf. Miller, WZ. 1891 p. 111. Domaszewski, ib. Kbl. 251. Ritterling, WZ. 1893 p. 213.

FLAVIA (Caesariensis). — Una delle cinque provincie in cui fu divisa la Britannia dopo Diocleziano. (v. *Britannia* I p. 1034).

FLAVIA (classis). — Così è chiamata la flotta *Moesica* in un diploma militare (XV = XXII) del tempo di Domiziano (C. III p. 858), e lo stesso predicato porta pure la flotta Pannonica in due iscrizioni relative a trierarchi della medesima (C. III 4025. 4319).

FLAVIA (cohors). — Parecchie sono anche le coorti che debbono tale epiteto specialmente a Vespasiano. Cf. *cohors I Flavia Brittonum* (I p. 1042) — *I Flavia Canathenorum* (II p. 64 cf. C. III 600 11992. NS. 1899 p.) *I Flavia Chalcidenorum* (I p. 216) — *I Flavia Cilicium* (II p. 236) — *I Flavia Commagenorum* (II p. 536) — *I Flavia Damaseenorum* — *I Flavia Ulpia Hispanorum* — *II Flavia Bessorum* (I p. 1002) — *II Flavia Brittonum* (I p. 1043) — *II Flavia Commagenorum* (II p. 536) — *II Flavia Numidarum* — *III Flavia Afrorum* (I p. 352) — *I Flavia urbana*.

Cohors I Flavia equitata, di residenza nell'Africa, probabilmente a Zarai dove ebbe, forse, secondo la congettura del Wilmanns, l'onore di essere arringata da Adriano (C. VIII 2532 = 18042 D b 'in. 10: *Zarai, coh(ors) [I Flavia equitata]*); un suo *imaginifer* infatti fu sepolto a Zarai (C. VIII 4527 = 18645). Un suo centurione è ricordato nella lapide di Lambaesis C. VIII 2844. *Praefectus* ne fu

L. Domitius L. f. Quir. Rogatus (C. VI 1607), il quale fu *ab epistolis* di Lucio Cesare. Ignorasi se è la stessa la

σπειρήν α' Φλαυία, ricordata in una lapide di Alexandria (Αἴν. III p. 87), dedicata sotto Antonino Pio ad Iside da un

Ti. Iulius Alexander, *γενόμενος ἑπαρχος* di quest'ala. Una

cohors I Flavia civium Romanorum ricorre nell'iscrizione di Byllis (C. III 600) tra i corpi militari che hanno contribuito a formare le *vexillationes*, alle quali in Mesopotamia fu preposto M. Valerius M. f. Quir. Lollianus.

FLAVIA (Fortuna). — Una iscrizione di Roma (C. VI 187) ha: *Fortunae Flaviae Calistatorio* (sic), che il Mommsen (ivi) pensa sia stato: *Gallitta Tori d(edit)*.

FLAVIA (gens). — È ricordata nel rescritto, con cui Costantino concesse alla città d'*Hispellum*, nell'Umbria, di chiamarsi *Flavia Constans*, e vi si edificasse un tempio sacro alla stessa gente (C. XI 5265 lin. 28): *in qua (Hispello) templum Flaviae gentis opere magnifico nimirum pro amplitudinem nuncupationis exsurgere[?] etc.* A questo culto imperiale si riferisce il

Pontifex gentis Flaviae di una iscrizione di quella stessa città (C. XI 5283): *C. Matrino Amelio C. f. Lem(onia) Antonino v(iro) p(er)fectissimo, coronato Tusciae et Umb(riae), pont(ifici) gentis Flaviae..... [ple]bs omnis*

urbana Flaviae Constantis patrono dignissimo. Nè vi può esser dubbio che il medesimo sacerdozio sia quello occupato da L. Aradius Valerius Proculus console del 340 e ricordato in tre iscrizioni urbane a lui dedicate col titolo di

Pontifex Flavianus: C. VI 1690: *L. Aradio Valerio Proculo viro clarissimo, auguri, pontifici maiori, quindecimviro sacris factundis, pontifici Flavianus, praetori tutelari* etc. cf. 1691, 1694. È noto che Constantius e Constantinus furono consacrati dopo la loro morte, e non è improbabile quindi che anche in Roma vi siano stati un tempio e un sacerdozio per essi, il quale a simiglianza di quello istituito da Aureliano pel Sole, si disse appunto *pontifex*, non avendo nulla di comune col collegio dei pontefici maggiori. Cf. *Pontifex*.

FLAVIA (legio). — Due legioni portano questo epiteto, che debbono all'imperatore Vespasiano, la IV Flavia e la XVI Flavia, tutte e due certamente da lui istituite al posto di due altre, allora disciolte in seguito alla sollevazione batava, quella a sostituire la (v.) IV Macedonica, appartenente all'esercito della Germania superiore e complicata nella sollevazione batava, questa in sostituzione dell'altra (v.) XVI Gallica dell'esercito della Germania inferiore. Tanto il leone che ricorre come loro insegna nelle monete (Domaszewski, *Die Fahnen* p. 55, cf. *MOe.* XV p. 190), quanto il nome loro dimostrano, che l'imperatore le considerò siccome di nuova fondazione.

Legio IV Flavia. — Per secoli rimase nella Moesia superiore (Dio Cass. 55, 24: « Ὀυεσπασιακὸς τὸ τέταρτον τὸ Φλαουσίανον τὸ ἐν Μυσιᾷ τῆ ἁνῶ » cf. C. V 7160: *centurioni leg(ionis) IIII Flav(ia) Felic(is) Mys(iae) superior(is)*). Certamente vi stava al tempo dell'incisione della columella Maffeiana (C. VI 3492), tra l'epoca di Adriano e quella di M. Aurelio;

al tempo di Gordiano, quando a Singidunum fa una dedicazione a questo imperatore (C. III 8154: *Imp. Caesari M. Antonio Gordiano Pio Felici invicto Aug. leg(io) IIII Fl[avia] Fel[ic]i(x) Gordiana devota numini maiestatique eius*);

tra gli anni 240 e 255 per le monete di Viminacium, sulle quali è ricordata la legione IIII (e per l'epoca di Gallieno cf. pure l'iscrizione di Singidunum C. III 8148: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Patern(us) Aur(elius) Marcus (centurio) leg(ionis) IIII Fl(aviae) Gallien(aje) etc.*);

al tempo di Diocleziano (C. III 1646 di Viminacium: *Genio leg(ionis) IIII Fl(aviae) Felic(is) [et] d(ominorum) n(ostorum) Dioc[et]iani [et] Maximiani] Aug(ustorum) [A]urelii [et] Maxim[ianus] ex praef(ecto) leg(ionis) eiusdem votum posu[it]*);

ed infine al tempo della Notitia dignitatum (Or. XI.1, 30 p. 93 Seeck: « praefectus legionis quartae Flaviae, Singiduno »).

La sua residenza in Moesia si rileva anche dalle iscrizioni dedicate al console designato del 177 A. Iulius Pompilius Piso, che fu *praepositus legionibus I Italicae et IIII Flaviae cum omnibus copiis auxiliorum dato iure gladii*: ambedue le legioni appartengono all'esercito mesico, ed egli ebbe tale maggiore comando essendo appunto legato della nostra, al tempo della guerra di M. Aurelio (Schüller, *Geschichte* 1 p. 646 n. 1).

Da Singidunum, dove la colloca ancora la Notitia, provengono le tegole C. III 6326. (*leg. IIII F. F.*) 8276, 2 (*leg. IIII Fl. Ier.*) ed ivi è stata fatta la dedicazione su citata a Gordiano. Dell'istessa provenienza sono la dedicazione a Giove fatta da un suo centurione all'epoca di Gallieno (C. III 8148) e le lapidi sepolcrali del figlio di un suo centurione (C. III 8156), di un suo *signifer* (6305=8155), di suoi veterani (1663, 1665). Alla nostra legione spettano i *castra* qui collocati dall'Itiner. Anton. p. 132.

Tegole pure provengono anche da Singidunum (C. III 8276, 1: *leg. IIII F. F.*), dove è stata rinvenuta anche la dedicazione al suo Genio, del tempo di Diocleziano (C. III 1646). Ne provengono pure le lapidi sepolcrali che ne ricordano un suo centurione (C. III 1653=8143), suoi principali (1648=8120, 1649 [p. 1448], 1652, 6300, 8123).

All'istessa provincia appartengono anche le seguenti lapidi:

di Naissus; collocate da due *stratores consulares*, forse contemporaneamente:

C. III 1675: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) n(ominorum) n(ostorum) Aug(ustorum) M. A[ur]el[ius] Va[l]e[ri]us, mil(es) leg(ionis) IIII [F], str(ator) co(n)s(ularis) po[s]uit*;

C. VI 8249: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) p. r. [p(ro) r(editu) ? o pr(o) ?] s(alute) d(omini) n(ostri) Aug(usti) T. Aur(elius) Atta, mil(es) leg(ionis) IIII Fl(aviae) str(ator) co(n)s(ularis) po[s]uit*;

di Ulpiana, una dedicata da uno *speculator* nel 226, con un accenno ad una *statio*, l'altra sepolcrale:

C. III 8173: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) ... d(is) d(eabus) et Gen[io] stationis pro salute d(omini) n(ostri) Severi Alexandri Aug(usti) Valerianus, speculator leg(ionis) IIII [F](laviae) S(everianae) A(lexandrianae) v. s. l. m. Aug(usto) Severo Alexand(ro) Aug(usto) [II] et Aufid(io) Marcello [II] cos.*;

C. III 1690 (III secolo?): *D(is) M(anibus) Valerius Vale(n)s, mil(es) leg(ionis) IIII Fl(aviae) etc.*;

e due sepolcrali, una di *Kragujevalz* (C. III 6322 = 8166) e l'altra di *Prizzen* (C. III 8239).

In un certo periodo però dovette, probabilmente per ragione di guerra, risiedere nella Pannonia inferiore, e veramente ad Aquincum. Da qui provengono le tegole C. III 3753 = 10663: *leg(io) IIII Fl(aviae)*, 10664, 1: *leg. IIII Fl(avia) p(ia) c(on)stans*, 10664, 2: *leg. IIII Fl(avia) c(uram?) a(gente?) St...* 10664, 3: *legio IIII Fl(aviae) s(ub) c(ura) Er...* e le iscrizioni seguenti:

C. III 3631: *Apollini conservatori C. Cal. Faustinaus, trib(unus) mil(itum) leg(ionis) IIII Fl(aviae) v. s. l. m.*;

C. III 3468: *Maioribus sanctis. L. Naevis Campanus (praefectus) kast(rorum) leg(ionis) IIII Fl(aviae) pro salute sua et suorum v. s. l. m.*;

C. III 3463: *Hammoni I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Lav(ibus) mil(itari)bus ceterisq(ue) dis M. Caec(ilius) Rufinus Marianus t(ribunus) lat(icianus) leg(ionis) IV Fl(aviae) v. s. l. m.*;

e cinque sepolcrali (C. III 3537. 3555. 3578. 10508. 10518); una sepolcrale proviene da *Stuhlweissenburg* (C. III 10337).

Anche nella Dacia dovette risiedere per alcun tempo. Tegole coll'iscrizione: *Leg(io) IIII Fl(avia) felix* sono state rinvenute a Sarmizegetusa (C. III 8070 e di *Várhely*, f di *Réa*), ad *Mediam* (a, di *Mehadia*) a *Esidovin* (b, c), a *Szerb-Porzezeua*. Da Sarmizegetusa provengono la lapide sepolcrale di un suo centurione (C. III 1480) e la seguente dedicazione:

C. III 7904: *Eponae et Campestribus) sacer(um). M. Calventius Victor (centurio) leg(ionis) IIII Fl(aviae) felix, exerc(itor) eq(uitum), singularis C(ai) Avidi Nigrini, leg(ati) Aug(usti) p(ro) p(aelore), v. s. l. m.*

In *Apulum* è stata rinvenuta l'iscrizione C. III 1201: *M. Ulp(io) Caio, praefecto legionum IIII Flaviae et XIII Gem(inae) etc.* (di epoca posteriore a Caracalla, il nostro es-

sendo stato centurione della III Italica, cf. C. III 1178) ed a *Veczel* l'altra:

C. III 1353: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Heriopolitano Q. Licinius Macrinus, (centurio) leg(ionis) IIII Fl(aviae) felix v. s. l. m.*

Certo ad una spedizione Dacia la nostra legione prese parte secondo l'iscrizione C. XI 5696: *[C.] Caesto C. f. Ouf, Silvestri, praef(ecto) castrorum leg(ionis) IIII Fl(aviae) [felix], donis d[on]o bello Dacico bis [tor]quibus armillis phate[r]is etc.*

Ad una spedizione in Germania accenna invece l'iscrizione di *Nemetum* BRh. 1800: *D. M. Aur(elio) Vitali mil(iti) leg(ionis) IIII Fl(aviae), slip(endiorum) VII; vixit au(nis) XXV agens expeditione Germaniae; Flavius Proculus mil(es) leg(ionis) s(upra) s(criptae) secundus heres contubernali bene mere[n]ti f(aciendum) curavit.*

Per una spedizione servirono la *vexillatio* fornita dalla nostra legione (C. VIII 7070 = 19428). Non si può assicurare invece che la III Flavia o parte di essa abbia combattuto in Africa, dove si sono rinvenute due iscrizioni sepolcrali di suoi soldati, una a *Rusicade* in *Numidia* (C. VIII 7981), l'altra a *Portus Magnus* nella *Caesariensis* (9762 cf. *Cagnat*, l'armée pag. 105). Egualmente nulla ci possono indicare di sicuro le due iscrizioni sepolcrali di *Salonia* in *Dalmatia* (C. III 2004. 2021).

Ricorre sulle monete di *Gallieno* (Cohen n. 286-88), di *Vittorino* (n. 37) e di *Carausio* (n. 22, 130, 131).

Porta spessissimo l'epiteto di *Felix* (C. III 8154, dell'epoca di *Gordiano*; V 2159. 7169. VIII 7070 = 19428. IX 5830. 5839. 5840. XI 5035), per lo più nella semplice abbreviazione *F* (C. III 387. 1353. 1480. 1646. 1652. 1653 = 8143. 1663. 2004. 2021. 3572. 4245. 4593 add. 6128 = 7425. 6326 [tegola]. 7904. 8070 [tegola]. 8276 [tegola]. 10508. V 542. 867. VI 528. IX 4119. 5674. 5696. 5992. BRh. 1626). *Pia constans* si dice in tegole di *Sirmium* (C. III 10664) e *pia felix* sulle monete di *Carausio* (Cohen, n. 131). — Predicati transitorii sono quelli di *Severiana Alexandriana* (C. III 8173), *Gordiana* (C. VI 423. III 8154), *Galliena* (C. III 8148).

Come suoi ufficiali ci sono noti:

1) *Legati*:

A. *Iulius Pompilius A. fil. Cornelia Piso T. Vibius*.... *Laevillus Berenicianus*, legato della nostra legione e *praepositus legionibus I Italicae et IIII Flaviae cum omnibus copiis auxiliorum dato iure gladii*. — Console de-

signato nel 178. — C. VIII 2582 = 18090. 2744 = 18272 cf. 2745.

C. Octavius Tadius Tossianus Iavolenus Priscus. — Poco prima dell'83. — C. III 2864 = 9960.

2) *Tribuni militum*:

M. Caecilius Rufinus Marianus, *tribunus laticlavus*. — C. III 3463.

C. Cal. Faustinianus. — C. III 3631.

Ti. Claudius Ti f. Quir. Frontinus Niceratus, *tribunus laticlavus*. — C. X 1122, ClG. 1133.

M. Clodius M. f. Gal. Flaccus. — C. II 5837 = 3008.

L. Dasumius P. f. Stel. Tullius Priscus. — C. XI 3365.

T. Flavius, R....ianus. — C. VI 1610.

C. Iulius C. f. Vel. Oppius Clemens, *tribunus laticlavus*. — Fu *tribunus plebis* candidato dell'imp. Antonino. — C. IX 5830.

C. Luxilius C. f. Pompt. Sabinus Egnatius Proculus. — Fu legato legionario sotto Gordiano. — C. XI 6338.

Sex. Tadius Sex. f. Vol. Lusius Nepos Paullinus. — C. IX 4119.

3). *Praefecti* (C. XI 5674).

Aurelius Maxim...ius *ex praefectis legionis*. — Sotto Diocleziano e Massimiano. — C. III 1646.

C. Caesius C. f. Ouf. Silvester, *praef. castrorum, donis donatus bello Dacico*. — C. XI 5696.

L. Naevius Campanus, (*praefectus?*) *kastrorum?*. — C. III 3468.

M. Ulpius Caius. — Dopo Caracalla. — C. III 1201.

4). *Prinipili*.

T. Aurelius Flavianus. — C. XI 6336.

Ti. Claudius Ti. f. Pal. Secundinus. I. Statius Macedo. — Al più presto sotto Adriano. — C. V. 867.

Cn. Pompeius Proculus. — C. VI 1627.

5). *Centuriones*.

C. III 1353. 1480. 1653 = 8143. 2029. 3555. 4327. 6186. 7904 (*exercitator equitum, singularis legati*), 8148. 8156. 10337, 10508. V 1870. 6782. 6783. 7160. VIII 3001 (p. 1740). IX 4123. 4832. 5840. XI 5674. 5696. 5992. XIII 2828. BRh. 1626. — Centurio *frumentariorum* C. VI 423. — Nell'iscrizione C. XIII 2828 un centurione di questa legione appare siccome preposto agli *opifices loricatori qui in Aeduis consistunt et vico Brivae Sugmutiae respondent*; sembra però che tale ufficio egli l'abbia occupato prima di essere centurione.

6). *Principales*.

Ex aquilifero C. III 1663. — *Armorum custos* C. III 10518. — *Beneficiarius consularis* C. III 6300. — *Miles frumentarius* C. VI 528 cf. 3341: *ex numero frumentariorum*. 423: *centurio frumentariorum*, del tempo di Gordiano. — *Immunis, librarius* C. III 1648 = 8120. *Medicus* C. III 3537. — *Optio* C. III 1652. — *Signiferi* C. III 1649 (p. 1448). 4056. 6305 = 8155. V 808 (?). — *Speculator* C. III 8173. — *Stratores consulares* C. III 1675. 8249. — *Tubicen* C. III 10518.

Come patria dei soldati di questa legione conosciamo:

Viminacium nella Moesia superior; C. III 195: *D. m. U[lp]p[er]io Victor[i] im[ag]ini[fer]o leg[ionis] VII Aur[el]ius Martinus mil[es] leg[ionis] IIII Fl[aviae] frat[er] et secundus heres fratri ex provincia Moesia super[iore] reg[ione] Viminac[i] b[ene] m[er]enti p[ro]suil*, seppure anziché alla patria non si accenna alla residenza.

Vienna nella Narbonensis; C. III 4245: *P. Pompeius P. f. Volt. Colonus Viana, veteranus leg[ionis]* etc.

Agrippina nella Germania inferior; C. III 10508: *i Aur. fil. Clu.... Agri[ppin]en[si] quon[dam] m[er]it[us]* etc.

Philippopolis nella Thracia; C. X 4874: *Valerius Dizo i.... legionis IIII Flaviae civis Filopolitanus* etc.

Si riferirà ad un centurione piuttosto che ad un gregale l'iscrizione C. III 4593 add.: *merasius L. j. d[omo] Ticino Vita[li]s,.... leg[ionis] IIII Flaviae* etc.

Di iscrizioni relative a veterani, oltre a quelle su citate della Moesia superior, della Pannonia superior e della Dalmazia, non si sono rinvenute che due, l'una ad Oescus nella Moesia inferior (C. III 6128 = 7425), l'altra ad Aquileia (C. V 899). — E iscrizioni di soldati, oltre che dalla Moesia superior, Pannonia inferior, Dalmazia, Numidia, provengono da Tergeste (C. V 542), Pola (C. V 48), Altinum (C. V 2159), Antium (C. X 6670), Venafrum (C. X 4878), Alexandria Troas (C. III 387).

Curiosa è l'iscrizione C. V 808 di Aquileia: *D[eo] i[n]victo M[ithrae] Fl[avius] Exuperant. agens in sus[tr]atione Fl[avi] Sabini p[ri]mi p[il]aris, Ael[ius] Severus agens sus[tr]ationem Aur[eli] Flav. p[ri]mipilaris, signif[er] leg[ionis] IIII Flaviae* etc.

PFITZNER, Geschichte der Kaiserlegionen p. 234. — GROTEFEND nella Pauly's Real-Encyclopädie 4 p. 878.

Legio XVI Flavia. — Fu collocata nella Siria, come ci indica la colonnetta Maffeiiana (C. VI 3492) e Dione Cassio. 55, 24: « Οὐδεπασσανός... τὸ δὲ ἑκκαδέκατον τὸ Φλαουσίον τὸ ἐν Συρίᾳ ».

A Samosata (nella Commagena) stava intorno al regno di M. Aurelio (C. VI 1409: *legio XVI Flavia firma Samosatae*: e per cura del suo legato Mario Perpetuo in quelle vicinanze fu fatto da Settimio Severo, Caracalla e Geta il ponte sul fiume *Bòlam-Su* (anticamente *Chabina*) (C. III 6709, 6710). Ancora la *Notitia dignitatum* (Or. 33, 28 p. 70 Seeck) colloca il « praefectus legionis sextaedecimae Flaviae firmae Sura » nella Augusta Euphratensis Syriae, la quale regione corrisponde all'antica Commagene (Aur. Vict. ep. 9. Amm. Marc. 14, 8, 7; 23, 6, 21 etc.)

A corpi distaccati debbono far credere le dedichezioni fatte da centurioni al tempo di M. Aurelio e Commodo a Phaena (Wadd. 2526. 2531. 2532) ed a Philippopolis (Wadd. 2070) e le iscrizioni trovate circa ad Abila Lysaniae C. III 200. 201: *Pro salute imp. Augusti Antonini et Veri M. Volusius Maximus (centurio legionis) XVI Flaviae firmae, qui operi institit* (cioè alla costruzione della via), *volunt* (*solvit*).

Ad una sua naturale partecipazione alla guerra Parthica di Traiano accenna la lapide C. X 1202, secondo la quale allora un suo centurione ebbe i doni militari. L. Neratius Proculus, suo legato, fu mandato *ab imp. Antonino Aug. Pio ad d[e]lucen[d]as vex[i]llationes in Syriam ob bellum Parthicum*.

L'epiteto di *Firma* è costante: non manca che per eccezione (C. III 264. 1178. 2029. 6056 = 6767. 6766. VI 1074. 1643. XI 3364. BL. p. 225). Una volta è detta *fidelis* (C. IX 2457) ed un'altra *pia fidelis* (C. VI 1332).

Come suoi ufficiali ci sono noti:

1. *Legati* (C. XIII = C. I. G. 4240).

L. Burbuleius L. f. Quir. Optatus Ligarianus. — C. X 6006.

L. Fabius M. f. Gal. Cilo Septiminus Catinus Acilianus Lepidus Fulcinius. — Consolare nel 193. — C. VI 1408. 1409.

L. Marius Perpetuus. — Sotto Settimio Severo, Caracalla e Geta. — C. III 1178. 6709. 6710.

L. Neratius C. f. Vol. Proculus, *missus ab imp. Antonino Aug. Pio ad deducendas vexillationes* etc. — C. IX 2457.

2. *Tribuni militum*. (C. VI 1643. CIG. 4236).

T. Aelius T. f. Pal. Naevius Antonius Severus. — C. VI 1332.

Claudius Tyrannus. — C. III 10329.

Q. Domitius P. f. Quir. Hispanus. — C. VIII 5179 (p. 1639).

Statilius Dionysius. — Circa 202-204. — C. VI 1074.

P. Tullius Varronis f. Stel. Varro. — C. XI 3364.

..... Versenius L. f. Lem. Granianus. — C. XI 1937.

3. *Centuriones*.

C. III 200 = 201. 264. 1044. 2029. 6057 (= 6767). 6766. 7397. V 5350. VIII 2627. 14698. 14854. X 1202. Wadd. 2071. 2531 = 2532. 2526 = 2527.

Un *evocatus in legione XVI Flavia Firma* abbiamo in C. VI 627.

Una sola iscrizione ci fa conoscere siccome patria di un soldato la città di Atene (Wadd. 1492).

D. VAGLIERI

FLAVIA (via). — Se ne hanno alcuni miliarii (C. V 7984-7988), di cui uno (7987) mostra com'essa fosse costruita da Vespasiano. Cominciava da *Tergeste* e finiva a *Pola*, con le stazioni di *Capris*, *Pirano*, *Silbio* (*Silbonis*), *Siparis*, *Hunago*, *Neapolis*, *Parentium*, *Ruginio* (*Ruginio*, *Revingo*) (Itin. Anton. p. 270. Tab. Peutinger. Ravenn. 4, 30. 31; 5, 14).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 934.

FLAVIAUGUSTANUS. — Iscrizione di Tarraco (C. II 4196: *L. Aufidio Masculi (filio), Celeri (nepoli?) Masculino Quirina) Flaviaugustano, flammini designato r(es) p(ublicu) s(ua). d(ecreto) d(ecurionum)*). In quale parte della Spagna sorgesse questa città *Flaviaugusta*, nome che indubbiamente prese da Vespasiano, s'ignora.

FLAVIAE (aquae). — v. *Aquae* I p. 576.

FLAVIALES (sodales). — Uno dei quattro collegi sacerdotali della città di Roma, destinati al culto degl'imperatori, e propriamente del divo Vespasiano (cf. Suet. Domit. 4). Con questo titolo si hanno: C. VI 1333: *L. Aemilio L. f. Cam(ilia) Karo* etc. — XIII 1806. [*L. Fulvio L. f. On(entina) Gavio N]umisio Pe[tr]on(ia) Aemiliano*.... [*sodali F]laviali* etc. O. 364 = Mommsen, Inscr. Helv. 175.... *sodalis Flavialis* etc. III 6813: [*L. An[?]nio L. f. Stel(latina) Gallo Vecilio Crispino*.... *sodali Flaviali* etc. XIV 2501: *M. Met[?]lio P. f. Cl(audia) Aquillio Regulo*....

so[da]li Flaviai etc. Una lapide scoperta a Roma negli scorsi anni ci offre un

Publius sodalium Flavialium; EE. 4, 881 = BM. 1879 p. 331: d(is) m(anibus) Fpigoni publici) sodalium Flavialium, Crescens et Abascantus collegae etc.

Con la consacrazione di Tito nell'anno 81 d. Cr. il medesimo sodalizio attese anche al culto di lui, e il titolo si modificò in

Sodales Flaviales Titiales, come leggesi in un frammento di atti a quello relativo (C. VI 1989) e in una iscrizione di Attidium nell'Umbria (C. XI 5670 = Ott. 6050): [Q. C]amur[io].... f, Lem[onia] Numisio Iu[niori].... sodali Titiali Flaviai etc., o pure

Sacerdotes Flaviales Titiales: C. VIII 597 = II, 754: [C. I]unio Faustino.... Postumiano... sacerdoti [F]laviai Titiali etc. — VI 1523: [M. Stati]o M. f. C[audia] Prisco [L]icinio Italico.... sacerdoti Titiali [F]laviai etc. e anche

Sacerdotium etc. C. VI 2189: Q. Caecilio Feroci kalatori sacerdoti Titialium Flavialium studioso eloquentiae vivit etc. — VIII 7062: P. Porcio Optat[o] Flammae, c[larissimo] p[ro]vero, fil[io] [P.] Porci Optati Flammae[c] c[larissimi] v[ir]i p[ro]toris.... sacerdot[is] Flaviai Titiali iudicio don[ati] n[on] o[st]ri.... imp. Caes. L. Septimi Sever[us] Per[petua] tinacis Aug. Pii ex or[atione] etc. Quanto all'ordinamento di questo e degli altri collegi simili v. Sodales Augustales.

FLAVIALES (sexviri Augustales). — C. XIII? 7509 (Aquaе Statiellae): Pollia M. f. Marcella M. Pallio M. liberto Certo patri... L. Vibullio Montano viro VI viro (Augustali) Flaviai etc. — 7511 (ivi): C. Valerius (Gaius) libertus Sceptus VI vir Augustalis Flaviai sibi etc. — XI 4639 = O. 3726 (Tuder): L. Canerius Clementis libertus Primi-genius sexvir et Augustalis et Flaviai primus omnium his honoribus ab ordine donatus votum solvit.

Non diversi dai precedenti sono i

Flaviales sexviri: C. V. 4968 (Camunni): P. Valerius Crispinus (sex)vir Flavia[is] sibi etc. — 4399 (Brixia): Q. Caecilio Telesphoro (sex) vir(o) Flaviai Cremonae et munerario Calventia Corneliana etc. — 6353 (Laus): Mefiti L. Caesius Asiaticus (sex)vir Flaviai aram etc. — 6369 (ivi): M. Minici Faustini M. Minicius Euth[us] (sex)vir Flaviai[s] et Minicia etc. e forse anche i

Quindecimviri Flavialium nella lapide di Pisae (C. XI 1430): C. Bellicus Natalis Te-

banianus co(n)s(ul) (a. 87) XV vir Flavialium. v. Augustales I p.

FLAVIALIS (comes). — C. Flavio Maesio Egnatio Lolliano c[larissimo] v[ir]o.... comiti Flaviai, comiti Orientis, comiti primi ordinis etc. C. X. 1695, 1696. EE. 8, 396 = NS. 1885 p. 391. Per l'età della iscrizione (sec. IV), qui bisogna intendere la giovane gente Flavia imperiale, e comes Flaviai vuol dire lo stesso che comes Augusti. v. Comes II p. 469 segg.

FLAVIALIS (flamen). — v. Flamen p....

FLAVIALIS (pontifex). — v. Flavia gens.

FLAVIANA (ala). — v. Gallorum (ala Flaviania).

FLAVIANAE Aquaе Hr. Hammam o Fontaine Chaude). — Luogo della Numidia, a otto chilometri circa tra Khenschela e Lambaesis, così chiamata in una delle iscrizioni (C. VIII 17720-17730) ivi rinvenute insieme con avanzi di terme (17727: Aqua Flavianas vetustate conl[apsas] per vexillationem militum suorum restitue[re]unt). Da un'altra (17725) posta a Vespasiano e recante la data dell'anno 76, appare molto probabile che appunto per opera di lui e forse mediante la legione III Augusta, quel luogo sia stato occupato dai Romani e munito di costruzioni termali, le quali più tardi, nel 208, per ordine di Settimio Severo e dei suoi figli furono restaurate (17727: 17728). Importante è pure la lapide 17722: Numini [N]ympharum et draconum. Abidinus Bassus tribunus curator municipi Mascullani votum dedit, in quanto che da essa si vede come le Aquaе Flavianae fossero aggregate (contributae) al municipio di Mascula, non lontano da esse.

SCHMIDT-DRESSAU. — C. I. Lat. VIII p. 1681 segg.

FLAVIOBRIGA. Colonia dell'Hispania Tarraconensis, presso l'« Amanum portus », come dice Plinio (nat. hist. 4, 20, 110). Forse si ha il nome di un suo cittadino in una iscrizione frammentaria degli Astures Trausmontani (C. II 5752):.... positum monumentum Vad... Vadar(o) suo dam(o) Fla[vibrigensi]... an[no]rum etc.

FLAVIORUM (Silvanus). — Iscrizione delle vicinanze di Roma (C. VI 644): Silvano Flaviorum Cassianus T. Flavi Augusti lib[er]tus Celadi lib[er]tus fecit una cum Flavio Cassiano et Amando filis inchoate Antonino Augusto Pio etc. (a. 149).

LORETO PASQUALUCCI, editore.

27, Via Nomentana — ROMA

**L'ARBITRATO PUBBLICO IN RELAZIONE COL PRIVATO
PRESSO I ROMANI**

STUDIO DI EPIGRAFIA GIURIDICA

DI

ETTORE DE RUGGIERO

in-8° grande di pag. VIII-395 L. 10,00

DIZIONARIO EPIGRAFICO DI ANTICHITÀ ROMANE

(DICTIONNAIRE ÉPIGRAPHIQUE D'ANTIQUITÉS ROMAINES)

PAR

HECTOR DE RUGGIERO

Professeur d'antiquités grecques et latines et d'épigraphie à l'Université de Rome

Ce dictionnaire que le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique en Italie a encouragé et que les savants italiens ainsi que les étrangers ont jugé s favorablement, se trouve désormais dans toutes les principales bibliothèques et académies scientifiques du monde.

Il est publié en fascicules de 32 pages à 2 colonnes, grand in-octavo. Chaque fascicule fr. 1,50.

Le I. volume est peblié, le II et le III sont tout deux en cours de publication.

Bullettino dell'Istituto di diritto Romano

pabblicato per cura del segretario perpetuo VITTORIO SCIALOJA professore di diritto romano nella R. Università di Roma. L. PASQUALUCCI, EDITORE.

Pubblica gli atti dell'Istituto, nonchè studii e ricerche di diritto romano. Esce a liberi intervalli in fascicoli di 3 o 4 fogli di stampa, alla fine di ogni anno un volume di 320 pagine.

Prezzo di abbonamento per un anno Lire 15.

Riduzioni di prezzo agli abbonati che richiedono la raccolta completa, (1888-900, vol. I-XIII).

LE TERRE PUBBLICHE

E LA QUESTIONE SOCIALE

PER

ANTONIO RINALDI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Un grande volume in-8°, grande L. 10,00

SYLLOGE EPIGRAPHICA ORBIS ROMANI

CURA ET STUDIO

HECTORIS DE RUGGIERO

EDITA

L'ouvrage que nous publions sous le titre qu'on vient de lire a pour but de réunir en quelques volumes peu coûteux et faciles à manier, tout ce que l'antiquité nous a légué d'inscriptions romaines ou grecques méritant de fixer l'attention.

L'accueil qu'il a déjà reçu d'un public d'élite nous a prouvé qu'il arrivait à son heure et répondait à un besoin. L'épigraphie n'est plus, en effet, une science abstraite dont les seuls initiés comprennent l'intérêt. Bien peu d'érudits se dispensent d'y recourir pour leurs études du passé, parce que les inscriptions, personne n'en doute, constituent un guide sûr, dont on ne saurait s'affranchir sans s'exposer à des mécomptes.

Notre ouvrage, écrit en latin, sera divisé en quatre volumes. Comme on pourra s'en rendre compte par l'extrait d'autre part, les inscriptions sont données, dans chaque volume, non pas sous leur forme lapidaire, mais en caractères courants; elles sont de plus *développées*, c'est-à-dire sans abréviations d'aucune sorte, ce qui les met à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, la disposition typographique que nous avons adoptée permet du reste de reconnaître facilement le texte primitif, ainsi qu'il se présente sur la pierre ou sur tel autre objet qui l'a fourni.

Nous avons groupé les inscriptions par provinces; toutefois, lorsqu'une province fournissait un nombre d'inscriptions trop considérable, nous l'avons subdivisée en régions. Un exemple de cette subdivision est donné par l'un des volumes en cours de publication, dont nous reproduisons ci-après une partie du sommaire:

Inscriptiones regionis Italiae prima

a) Latii veteris

I. Inscriptiones sacrae. — II. Inscriptiones Augustorum domusque Augustae. — III. Inscriptiones magistratum populi Romani. — IV. Inscriptiones apparitorum et servorum publicorum. — V. Fasti et tituli sacerdotum publicorum populi Romani. — VI. Latercula et tituli militum. — VII. Tituli officialium augustorum. — VIII. Tituli municipales. — IX. Tituli officialium et artificum. — X. Tituli ad ludos pertinentes. — XI. Inscriptiones sepulcrales. — XII. Inscriptiones variae. — XIII. Instrumenta. — XIV. Inscriptiones christianae.

b) Latii adiecti et Campaniae.

I. Inscriptiones sacrae etc.

Le *premier volume*, en préparation, sera consacré aux inscriptions de Rome.

Le *second volume*, en cours de publication et rédigé par M. le prof. **Dante Vaglieri**, comprendra toutes les inscriptions de l'Italie, Rome exceptée.

Le *troisième volume*, en cours de publication et rédigé par M. **Emile Espérandieu**, sera consacré aux provinces occidentales de l'Europe et à l'Afrique romaine.

Enfin, le *quatrième volume*, en préparation, contiendra les inscriptions des provinces orientales de l'Europe, de l'Égypte et de l'Asie.

Chaque volume formant un tout parfaitement indépendant du restant de la publication, se composera de 40 fascicules environ et sera pourvu de tables méthodiques.

Le prix du fascicule de 32 pages, grand in-8° à deux colonnes, est de 1 fr. 50 pour les abonnés à deux volumes au moins; et de fr. 1,75 pour les abonnés à un seul volume.